

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

330° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	14
2 ^a - Giustizia	»	15
3 ^a - Affari esteri	»	52
5 ^a - Bilancio	»	56
7 ^a - Istruzione	»	60
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	90
10 ^a - Industria	»	92
12 ^a - Igiene e sanità	»	93
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	120

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	129
Sul ciclo dei rifiuti	»	136
Schengen	»	137
Sull'affare Telekom-Serbia	»	138

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	139
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	141

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	156
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Cicu e per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2347) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il presidente CONTESTABILE riscontra che le Commissioni riunite non sono in numero legale per iniziare i lavori. Su richiesta del senatore BEDIN ed apprezzate le circostanze sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 9,10.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Pone in particolare l'accento sugli emendamenti 1.1, che mira a rendere coerente il provvedimento all'esame con la legge n. 49

del 1987 (peraltro esplicitamente richiamata dallo stesso articolo 1) considerando la missione in territorio iracheno esclusivamente a carattere umanitario, e 1.10, che si propone di sanare la disparità finanziaria tra gli interventi umanitari (per i quali è previsto lo stanziamento di soli 21 milioni di euro) e quelli militari (i quali beneficiano invece di una somma di circa 230 milioni di euro).

Il senatore PELLICINI, relatore per la 3^a Commissione esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, il quale, inserendo nel testo dell'articolo 1 l'avverbio «esclusivamente», di fatto determinerebbe una sorta di abrogazione implicita dell'articolo 6 del disegno di legge.

In relazione agli altri emendamenti illustrati dal senatore Bedin fa presente che in occasione di interventi di sostegno umanitario alle popolazioni, in contesti così complessi e pericolosi come quello iracheno, è indispensabile anche la presenza di un contingente militare a tutela degli operatori civili.

La presenza di tremila uomini, impegnati tra l'altro in attività disparate e di elevata complessità quali ad esempio lo sminamento terrestre e marittimo, o la tutela dei convogli, non può significare un impegno di tipo bellico; si può affermare pertanto che, così come è avvenuto durante il conflitto, l'Italia rimarrà estranea ad operazioni di natura bellica anche nella presente fase di stabilizzazione.

Osserva, infine, come i tentativi di diffondere l'idea di una partecipazione italiana a operazioni di carattere puramente militare rischierebbe di mettere a repentaglio l'incolumità del contingente di nazionalità italiana di stanza in Iraq; per tali ragioni, invitando a prestare un'estrema attenzione nel qualificare la natura della presenza italiana nella zona di Nassirya, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti volti a modificare l'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore MANFREDI, relatore per la 4^a Commissione, ed il sottosegretario CICU si associano alle considerazioni svolte dal relatore Pellicini.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore BUDIN, rilevando come le caratteristiche dell'intervento italiano in Iraq siano quelle di un contingente che ufficialmente, sia pure non senza incertezze, sta svolgendo compiti di carattere non militare. Sottolinea, però, come una valutazione realistica della situazione nel territorio iracheno imponga di prendere atto di una forte precarietà sia sul piano umanitario che su quello della sicurezza pubblica. C'è bisogno, dunque, di intervenire sia sul piano del sostegno umanitario che sotto il profilo della stabilizzazione dell'ordine pubblico interno. Su quest'ultimo aspetto, l'ambiguità della presenza italiana è assai forte. Tra l'altro, tale ambiguità è tanto più dannosa perchè si sostituisce alla corretta linea di condotta che l'Italia, in qualità di presidente di turno dell'Unione Europea, dovrebbe perseguire. Infatti, l'attuale ambiguo ed irrisolto coinvolgimento in Iraq dovrebbe lasciare il po-

sto ad una efficace azione politica e diplomatica volta a coinvolgere l'Unione europea e le Nazioni Unite, rifiutando una posizione di subordinazione e dipendenza dalla presenza statunitense in Iraq.

Per quanto esposto annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 1.1 e a tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1, posto ai voti, risulta respinto.

Interviene quindi la senatrice DE ZULUETA, per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2 evidenziando la contraddizione insita nella presenza italiana in Iraq amplificata, del resto, da alcune dichiarazioni del Dipartimento della Difesa statunitense con le quali si ringraziava l'Italia per la collaborazione al processo di stabilizzazione sul territorio iracheno.

Questo dato mette in luce la natura dell'impegno del contingente italiano agli occhi dell'opinione pubblica internazionale, non potendosi trascurare, inoltre, che per numero di unità ed equipaggiamento militare la partecipazione italiana è la più consistente dopo quella statunitense ed inglese. Il contingente italiano, dunque, integra una vera e propria forza di occupazione, che come tale ha dei precisi doveri tra i quali vi è quello di preservare la sicurezza della popolazione. Apparentemente, il sostegno e l'aiuto umanitario sarebbero le funzioni principali, ma questo proposito confligge con la scelta di destinare su tali finalità solo un decimo dell'intera spesa per la partecipazione italiana.

Osserva, quindi, come rilevare queste contraddizioni e denunciare la reale natura di una forza di occupazione non rappresenti un rischio per l'incolumità degli operatori italiani, dal momento che anche lo stesso Dipartimento della Difesa statunitense intende l'impegno italiano sotto una luce diversa dall'azione umanitaria cui il disegno di legge in esame intenderebbe dare copertura giuridica.

Nel drammatico teatro delle operazioni di stabilizzazione in Iraq in cui le forze italiane sono chiamate a prestare il loro contributo e dove si registrano perdite ingenti tra i militari ed i civili statunitensi ed inglesi, appare pertanto fuorviante e fallace tentare di dare una veste differente ai compiti del contingente italiano rispetto a quelli delle forze angloamericane; ribadisce piuttosto che entrambe agiscono in qualità di forze di occupazione.

Circa l'ospedale da campo della Croce rossa italiana, che dovrebbe rappresentare l'elemento più rilevante dell'operazione umanitaria, ricorda le critiche espresse dalla Croce rossa internazionale sulla mancanza di una separazione netta tra la gestione militare e quella civile dello stesso ospedale da campo.

Lamentando, infine, il graduale disimpegno italiano nel sostenere finanziariamente le Agenzie delle Nazioni Unite che sarebbero gli unici soggetti titolati ad un effettivo intervento di aiuto umanitario in Iraq, an-

nuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.2 e su tutti gli emendamenti proposti dal senatore Bedin.

Il sottosegretario CICU interviene brevemente per puntualizzare che i militari italiani figureranno sotto le autorità militari britanniche esclusivamente per ciò che riguarda il coordinamento operativo, continuando, relativamente alla catena di comando, a rispondere esclusivamente al Capo di Stato maggiore della Difesa italiano.

Osserva inoltre che le stesse risoluzioni delle Nazioni unite tracciano una netta differenza tra forze militari occupanti, quali ad esempio quelle americane ed inglesi, e forze umanitarie, tra le quali andrebbero correttamente inquadrati i militari italiani.

Vengono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.2 e 1.3, che risultano respinti.

Il Presidente CONTESTABILE, in ragione dei concomitanti impegni dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame a prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2437**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di una missione» aggiungere la seguente: «esclusivamente».

1.2

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «ed il coordinamento» fino alla fine del comma.

1.3

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «attività degli organismi internazionali» aggiungere le seguenti: «facenti capo all'Organizzazione delle Nazioni Unite e limitatamente alla necessità della programmazione degli interventi umanitari e di cooperazione».

1.4

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti».

1.5

BEDIN, ZANDA

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

1.6

BEDIN, ZANDA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

1.7

BEDIN, ZANDA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «con particolare riguardo alla» con le seguenti: «per la».

1.8

BEDIN, ZANDA

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

1.9

BEDIN, ZANDA

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

1.10

BEDIN, ZANDA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Alle agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 200 milioni di euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo».

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «232.451.241 euro» con le seguenti: «32.451.241 euro»;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: «232.451.241 euro per l'anno 2003» con le seguenti: «32.451.241 euro per l'anno 2003».

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Art. 2.**2.1**

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» aggiungere le seguenti: «, esclusi quelli di carattere militare e di rapporto politico con gli occupanti.».

2.2

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «con il Ministro della difesa e».

2.3

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «con il quale» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «secondo i seguenti criteri:

a) il decreto istituisce un organismo di coordinamento della missione, con il compito di attuare gli interventi di cui all'articolo 1, presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, scelto tra il personale del Ministero con comprovata professionalità nel campo della cooperazione internazionale; l'organismo di coordinamento è altresì composto da tre rappresentanti delle organizzazioni non governative italiane indicati dall'organismo di coordinamento di queste ultime, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, dal comandante del contingente militare in servizio in Iraq, da un rappresentante della Croce Rossa Italiana, da un esperto in conservazione dei beni culturali indicato dal Ministero dei beni e delle attività culturali; la nomina dell'organismo di coordinamento è effettuata nel medesimo decreto ed è inserita temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

b) il decreto prevede le linee generali per l'attuazione delle azioni nei campi di cui all'articolo 1, comma 2, e il raccordo con le autorità civili e le strutture amministrative locali e di Governo».

2.4

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, nel quale è compreso» fino alla fine della lettera.

Art. 3.**3.1**

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono commissionati dal Ministero degli affari esteri in base alle disposizioni e alle modalità decise dall'organismo di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al presente articolo».

3.2

BEDIN, ZANDA

Al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «300 mila euro».

3.3

BEDIN, ZANDA

Al comma 3, dopo le parole: «appalti pubblici di servizi» aggiungere le seguenti: «, qualora la spesa del singolo intervento non superi i 300 mila euro,».

3.4

BEDIN, ZANDA

Sopprimere il comma 4.

3.5

BEDIN, ZANDA

Sopprimere il comma 5.

3.6

BEDIN, ZANDA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «o committente».

3.7

BEDIN, ZANDA

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori autonomi».

Art. 4.**4.1**

BEDIN, ZANDA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. In ordine alle procedure da attivare ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e del comma 3 del presente articolo è comunque garantito il rispetto del principio comunitario di trasparenza nell'aggiudicazione di appalti pubblici».

Art. 6.**6.1**

BEDIN, ZANDA

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 4.*

Art. 6-bis.**6-bis.1**

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre di ogni anno» con le seguenti: «con cadenza trimestrale».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «periodica».

Art. 16.**16.1**

BEDIN, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

16.2

BEDIN, ZANDA

Sopprimere il comma 1.
_____**16.3**

BEDIN, ZANDA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «fino alla data del 30 settembre 2003. Trascorso tale termine si applica il codice militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6».

16.4

BEDIN, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La richiesta del Ministro della giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non per i reati comuni commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dal comma 2».

Art. 17.**17.1**

BEDIN, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

296^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MAGNALBÒ

La seduta inizia alle ore 15,05.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente MAGNALBÒ comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata per una ulteriore riunione oggi, giovedì 31 luglio, alle ore 15,15.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

260^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 14,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Antonino CARUSO, in considerazione del fatto che per alcuni provvedimenti iscritti all'ordine del giorno sono ampiamente scaduti i termini per la presentazione di emendamenti, mentre per altri, parimenti all'ordine del giorno, appare opportuno prorogare i termini già fissati, propone di stabilire il 30 settembre prossimo, alle ore 12, quale data alla quale prorogare o fissare nuovamente il termine per la presentazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 512 in materia di registri immobiliari, nn. 1752 e 1912 in materia di spese di giustizia, n. 1727 relativo ai Tribunali delle acque pubbliche, nn. 1368 e 839 sulle molestie gravi e n. 1830 sui protesti.

Propone poi di fissare alla medesima data del 30 settembre 2003, sempre alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1769 in materia di denunce anonime, n. 2195 in materia di fallimento immobiliare, e n. 534 in materia di giusta pena.

La Commissione conviene sulle proposte avanzate dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(1050) *MARINI ed altri. - Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

(1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

(1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

(1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

(1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1426) CALVI ed altri.- *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta notturna di mercoledì 30 luglio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del disegno di legge n. 1296.

Il relatore, senatore Luigi BOBBIO, modifica l'emendamento 7.100 riformulandolo nell'emendamento 7.100 (nuovo testo) e sottolinea come tale proposta tenga conto principalmente della necessità di colmare le lacune del testo originario, nonché delle proposte emendative del Governo stesso e di altri senatori. Reputa infatti decisivo pervenire ad una disciplina regolatrice della materia disciplinare che, tipizzando le ipotesi di illecito magistratuali, ponga il magistrato stesso in condizione di individuare con chiarezza la linea di confine fra ciò che è lecito e ciò che è illecito sul piano disciplinare. Ritira poi l'emendamento 7.200.

Interviene il senatore GUBETTI il quale pone al relatore un quesito relativamente al numero 7) della lettera c) del comma 1, laddove si prevede la non sanzionabilità disciplinare delle attività di interpretazione di norme e di valutazione delle prove e del fatto. A suo giudizio tale attività interpretativa andrebbe in qualche modo qualificata.

Il senatore FASSONE ritira tutti gli emendamenti e i subemendamenti a sua firma, fatta eccezione per gli emendamenti 7.300 e 7.4, che illustra.

Per quel che attiene poi alla proposta del relatore, questa a suo avviso affronta la materia disciplinare esclusivamente sotto il profilo della tipizzazione dell'illecito, nel tentativo non facilmente raggiungibile, nonostante lo sforzo compiuto dal relatore, di prevedere tutte le fattispecie soggette ad azione disciplinare. L'emendamento 7.4, a sua firma, muove invece da un diverso punto di vista che è quello di proporre una codificazione dei doveri cui deve attenersi il magistrato individuando quindi gli illeciti nella violazione di tali doveri.

Svolge poi alcuni rilievi critici su talune previsioni contenute nell'emendamento 7.100 (nuovo testo) ed in particolare sottolinea come in materia di manifestazione di opinioni occorra procedere con la massima cautela, mentre deve risultare più chiaro di quanto ivi previsto che la sanzione disciplinare si applica quando è resa concreta la compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

In conclusione preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.100 (nuovo testo) a condizione che la previsione di cui al numero 7 della lettera d) sia modificata in modo da circoscrivere più puntualmente l'ipotesi di illecito, ad esempio limitandola ai casi in cui la condotta è «concretamente» idonea a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.

Il senatore DALLA CHIESA illustra l'emendamento 7.38 ed osserva che la proposta di modifica in esso contenuta, pur essendo relativa all'articolo 7 del disegno di legge n. 1296, conserva comunque la sua validità anche se riferita all'emendamento 7.100 (nuovo testo) del relatore che si propone di riscrivere l'intero articolo e sul quale potrebbe delinearci il consenso della maggioranza. Richiama infatti l'attenzione sull'importanza che resti fermo, in materia disciplinare, il principio della responsabilità personale al fine di evitare che, in assenza di tale necessaria precisazione nella delega, il Governo possa prevedere forme di responsabilità disciplinare di tipo collettivo, riferendo esempi nei quali il rischio ipotizzato potrebbe presentarsi.

Illustra poi l'emendamento 7.40 che pone come criterio di delega, tra l'altro, quello di tener conto, nella definizione degli illeciti disciplinari, dell'omissione di atti e provvedimenti imposti per legge al magistrato nonché della violazione di norme processuali per le quali non sia previsto apposito rimedio.

Più in generale il senatore Dalla Chiesa ritiene che si dovrebbero sanzionare sotto il profilo disciplinare solo comportamenti nei quali si possa rinvenire quantomeno una colpa e si interroga sulla legittimità di alcune previsioni che dispongono il trasferimento per incompatibilità ambientale in assenza del richiamato elemento soggettivo.

Aggiunge la propria firma e dà per illustrato l'emendamento 7.39 del senatore Manzione di contenuto identico all'emendamento 7.40.

Seguono brevi interventi del senatore CENTARO – che ricorda come già per l'ordinamento vigente è consentito il trasferimento per incompati-

bilità ambientale in casi in cui può mancare la colpa del magistrato – e del senatore DALLA CHIESA che ritiene tale disciplina a dir poco anomala e più in generale richiama l'attenzione sulle disuguaglianze esistenti nell'ordinamento che andrebbero riviste: da un lato, infatti vi è un grande rigore per la selezione, ad esempio, di un carabiniere – per il quale si richiede non solo per la sua persona ma anche per componenti della sua famiglia il fatto che non abbiano commesso reati – e, dall'altro, tale circostanza non rileva in alcun modo per la nomina alle più alte cariche dello Stato, come è quella del Presidente del Consiglio.

Interviene il senatore FASSONE il quale si interroga sulla correttezza del rinvio, operato dall'emendamento 7.100 (nuovo testo) alla lettera a1), alla procedura di cui agli articoli 28 e seguenti del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 per il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni previsti dall'articolo 2, secondo comma del medesimo regio decreto legislativo n. 511. Osserva infatti come potrebbe essere più corretto il riferimento alla procedura di cui gli articoli 55 e seguenti del Decreto del presidente della Repubblica n. 916 del 1958, anche se poi ritiene possa trattarsi di una semplice questione di coordinamento.

Seguono sul tema prospettato dal senatore Fassone brevi interventi di replica del senatore CENTARO – che ricorda il contenuto delle differenti discipline sopra richiamate – e del presidente Antonino CARUSO che fa notare che le disposizioni di cui al regio decreto legislativo n. 511 sono da ritenersi ancora in vigore fino a quando non si procederà alla riforma della procedura disciplinare vigente, e ciò ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361. Conviene infine con il senatore Fassone sul fatto che la questione possa essere risolta in sede di coordinamento formale.

Interviene il senatore ZICCONI per sottolineare come i numerosi problemi sollevati da più parti nel tempo con riferimento al disposto di cui al citato articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511 suggeriscano di essere affrontati con l'occasione in esame ed invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a riflettere sull'opportunità di procedere all'integrale riformulazione della disposizione incidendo in maniera più radicale di quanto si stia facendo.

Il senatore ZANCAN preannuncia il voto negativo sull'emendamento 7.100 (nuovo testo) e, pur manifestando apprezzamento per il tentativo di regolamentare la materia della responsabilità disciplinare, ritiene lo stesso non riuscito e formula alcune proposte dirette a migliorare l'articolato proposto. In particolare, con riferimento alla lettera b) numero 1, che fa divieto al magistrato di tenere, anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni, comportamenti che ne compromettano la credibilità, suggerisce di sostituire il termine «credibilità» con quello «prestigio». Ritiene poi l'elencazione dei soggetti contenuta al numero 2) della lettera c) non esaustiva e ne propone la riformulazione, suggerendo che si faccia riferimento a com-

portamenti abitualmente o gravemente scorretti posti «nei confronti di chiunque abbia rapporti con l'ufficio». Andrebbe poi aggiunta la specificazione che si tratti di affidamento «indebito» del proprio lavoro ad altri al punto 3) della lettera c).

Seguono brevi interventi del rappresentante del GOVERNO e del relatore Luigi BOBBIO – che dichiarano di aver già pensato di introdurre il suggerimento da ultimo formulato dal senatore Zancan – e del presidente Antonino CARUSO che invece ritiene di preferire la formulazione dell'emendamento 7.100 (nuovo testo) in quanto si deve ritenere sempre indebito l'affidamento ad altri del lavoro proprio del magistrato.

Riprende il senatore ZANCAN il quale ritiene che il principale ostacolo all'approvazione dell'emendamento 7.100 (nuovo testo) è l'aver previsto il divieto di iscrizioni a partiti o movimenti politici o lo svolgimento di attività ad essi inerenti di cui al numero 6 della lettera d), in particolare ritenendo l'espressione «attività inerenti» di estrema vaghezza e genericità.

Anche il senatore CIRAMI ritiene che l'emendamento 7.100 (nuovo testo) possa essere migliorato in alcuni punti sotto il profilo redazionale ed in particolare suggerisce, al numero 4) della lettera c) di evitare l'utilizzo dell'espressione «ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità» e ancora al precedente punto 3), di espungere dal testo l'analoga espressione riferita alla violazione del dovere di diligenza. Richiama poi l'attenzione sulla previsione di cui alla lettera l) numero 3, ritenendo eccessiva la sanzione disciplinare della rimozione per il magistrato che abbia subito una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.

Sul punto interviene il rappresentante del GOVERNO per proporre che sia specificato il riferimento a condanna passata in giudicato.

Riprende il suo dire il senatore CIRAMI che propone alla lettera i) numero 2 di introdurre la disgiuntiva «o» con riferimento alla previsione relativa all'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

Interviene il senatore CENTARO il quale, riferendosi all'intervento del senatore GUBETTI sulla previsione di cui al numero 7) della lettera c), non condivide la proposta di introdurre la specificazione per la quale l'attività di interpretazione di norme di diritto per non costituire illecito disciplinare dovrebbe essere «corretta». È evidente, tra l'altro, come questo ostacolerebbe, rendendole rischiose sul piano disciplinare, quelle oscillazioni giurisprudenziali o quei cambiamenti di indirizzo che costituiscono un dato fisiologico dell'attività interpretativa e dunque si tratta di una proposta che è assolutamente da respingere, così come altre che negano l'esistenza stessa dell'attività ermeneutica.

Il senatore FASSONE dichiara di associarsi alle considerazioni del senatore Centaro.

Seguono brevi interventi del senatore CAVALLARO – che ritiene il tentativo espresso dall'emendamento 7.100 (nuovo testo) non felicemente riuscito, evidenziando perplessità sulla formulazione di alcune disposizioni ed in particolare sul divieto per i magistrati di iscrizione a partiti politici e movimenti – del senatore DALLA CHIESA che, pur dando atto al relatore del passo avanti costituito dal tentativo di definire una regolamentazione della materia disciplinare, ritiene necessario che siano introdotti miglioramenti in particolare sotto il profilo della più puntuale tipizzazione degli illeciti disciplinari. Ritiene poi di condividere la previsione del divieto di iscrizione a partiti politici e conclude invitando il relatore a riconsiderare la formulazione del testo in favore di un articolato più asciutto e preciso.

Interviene il senatore GUBETTI che ritorna sulla necessità di meglio precisare quella parte dell'emendamento 7.100 (nuovo testo) nella quale si afferma non costituire illecito disciplinare l'interpretazione delle norme di diritto e la valutazione delle prove ed in proposito suggerisce di far salvi i casi di palese illogicità ed incoerenza con i principi fondamentali del diritto.

Il relatore Luigi BOBBIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.100 (nuovo testo) a sua firma.

In relazione all'emendamento 7.100 (nuovo testo) il rappresentante del GOVERNO avanza talune proposte di modifica ritenute migliorative. In primo luogo, al comma 1, lettera c), numero 3, andrebbe specificato che l'affidamento ad altri del proprio lavoro, che si configura come fattispecie illecita, è soltanto l'affidamento indebito; eccessivamente rigido, rispetto alla velocizzazione delle comunicazioni, gli appare poi l'obbligo per il magistrato di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio. Dal successivo numero 4, andrebbe espunta la frase «abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario» non giudicando questa della delega la sede più propria per definire quantitativamente il lavoro del magistrato; alla lettera d), numero 3) dovrebbe essere specificato che l'assunzione di incarichi extragiudiziari, prevista quale fattispecie illecita, debba essere riferita ai soli incarichi retribuiti. Per quanto riguarda le previsioni della lettera g), numero 8), giudica opportuno che resti affidato ai Decreti del Ministro il potere di dare esecuzione a tutte le sanzioni disciplinari previste; andrebbe poi soppresso il numero 6 della lettera h) in quanto pericolosamente generico.

Propone infine di aggiungere alla formulazione dell'emendamento la previsione dei seguenti ulteriori criteri di delega:

«a4) stabilire che il magistrato dichiarato decaduto in pendenza di procedimento disciplinare non può essere riammesso in servizio;

a5) modificare il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati dell'ordinamento giudiziario conformandone la fase giurisdizionale ai principi generali del giusto processo di parti, assicurandone lo svolgimento secondo criteri di oralità, immediatezza e concentrazione e garantendo che la disciplina dei mezzi di prove risulti sempre adeguata alla natura della pretesa sanzionatoria.».

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 1296**Art. 7.****7.100 (nuovo testo)**

BOBBIO Luigi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Norme in materia disciplinare nonchè in tema di situazioni di incompatibilità, infermità e trasferimento d'ufficio). - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere

1) che il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

c) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni previste dagli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, come riformulati ai sensi della lettera a 3); l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

3) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

6) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni come riformulati ai sensi della lettera a 3) ovvero della situazione che possono dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 come riformulati ai sensi delle lettere a 1) e a 2);

7) Fermo quanto previsto dal numero 3, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

d) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

6) l'iscrizione a partiti o movimenti politici o lo svolgimento di attività ad essi inerenti.

7) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

e) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola, o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;
- 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- 6) la rimozione.

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica;

4) La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo;

6) la rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) le sanzioni di cui ai numeri 3 e 6 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

h) prevedere che sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

2) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, come riformulato ai sensi della lettera a 3);

4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dalla lettera e), numero 2, primo periodo;

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

11) i comportamenti previsti dal numero 2 della lettera d).

i) prevedere che sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

l) stabilire che:

1) è punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave;

2) sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;

3) è rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

m) stabilire che nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonizione e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1 della let-

tera c), ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1 della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

a 1) integrare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo la procedura di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso decreto; prevedendo altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; e prevedendo infine che la causa, anche incolpevole, legittimamente l'intervento, sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata con piena indipendenza e imparzialità;

a 2) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

a 3) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado o il coniuge esercitano la professione di magistrato o di avvocato.

7.100

BOBBIO Luigi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Norme in materia disciplinare*). – 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere

1) che il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

c) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni; l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

3) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in

corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

6) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ovvero della situazione che possono dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

7) Fermo quanto previsto dal numero 3, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

d) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

6) l'iscrizione a partiti o movimenti politici o lo svolgimento di attività ad essi inerenti.

7) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

e) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola, o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l'ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell'anzianità;

4) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione.

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica;

4) La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo;

6) la rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) le sanzioni di cui ai numeri 3 e 6 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

h) prevedere che sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

2) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 18 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12;

4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dalla lettera *e)*, numero 2, primo periodo;

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

11) i comportamenti previsti dal numero 2 della lettera *d)*.

i) prevedere che sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

l) stabilire che:

1) è punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave;

2) sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;

3) è rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

m) stabilire che nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonizione e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1 della lettera *c)*, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1 della lettera *d)*, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

7.200

BOBBIO Luigi

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Norme in materia disciplinare*) – 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, si osservano i principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6.

2. Nel provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, si distinguono gli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni da quelli estranei a tale esercizio;

3. Nell'ambito degli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni si individuano i fatti riconducibili alla violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza e laboriosità secondo le seguenti specificazioni:

a) tra le violazioni del dovere di imparzialità si comprende l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, l'esercizio di funzioni in circostanze nei quali parenti entro il quarto grado, coniuge o affini esercitano la professione forense;

b) tra le violazioni del dovere di correttezza si inserisce la violazione di leggi, la pronuncia di provvedimenti riconosciuti abnormi, o che denotino negligenza inescusabile del redigente, privi di motivazione nei casi in cui essa è richiesta, perseguimento diretto o indiretto di fini estranei a quelli di giustizia, affidamento di compiti di ufficio ad estranei

fuori dei casi consentiti, violazione dell'obbligo di residenza nel comune sede dell'ufficio, ove ne sia derivato pregiudizio ai doveri di diligenza e laboriosità, l'aver divulgato notizie per le quali la legge prevede la riservatezza;

c) tra le violazioni del dovere di diligenza e laboriosità si inserisce il reiterato, ingiustificato ritardo nel deposito di provvedimenti rispetto al termine previsto, in misura superiore ai sei mesi, l'essersi sottratto all'obbligo di reperibilità, la modesta laboriosità rilevata con riferimento sia alla qualità che alla quantità del lavoro svolto.

4. Nell'ambito degli illeciti riconducibili ad attività estranee all'esercizio delle funzioni si comprendono fatti inquadrabili nelle seguenti ipotesi:

a) l'assunzione di incarichi extragiudiziali fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;

b) la pubblica manifestazione di assenso o consenso in merito a procedimenti penali o civili in corso;

c) la frequentazione di persone sottoposte a procedimenti penali, di prevenzione o interessate a procedimenti civili nei quali il magistrato sia investito in qualunque modo per ragioni di ufficio;

d) la frequentazione, fuori dai doveri di ufficio, di persone condannate per gravi delitti ovvero sottoposte a misure di prevenzione per fatti riconducibili alla criminalità organizzata;

e) la partecipazione a qualunque associazione, i vincoli o i principi della quale siano condizionanti dell'indipendenza dell'esercizio dell'azione penale o, comunque, delle funzioni giudiziarie;

f) qualunque altro comportamento tenuto in pubblico o pubblicamente manifestato, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione, che comprometta la credibilità ed il prestigio della funzione giudiziaria.

5. Costituiscono in ogni caso illeciti disciplinari:

a) i fatti commessi dal magistrato per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile o sia stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva;

b) qualunque reato commesso dal magistrato che ne leda la credibilità o sia di pregiudizio per le funzioni esercitate.

6. Prevedere che a ciascuno degli illeciti disciplinari tipizzati consegua una delle seguenti sanzioni:

a) l'ammonizione;

b) la censura;

c) la rimozione dall'incarico direttivo o semidirettivo;

d) la perdita dell'anzianità da due mesi a due anni;

e) l'incapacità perpetua o della durata da due mesi a due anni ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

f) la sospensione delle funzioni da sei mesi a due anni;

g) la rimozione dall'impiego.

7. Nella scelta e nell'applicazione delle sanzioni il Consiglio superiore della Magistratura tiene conto della gravità del fatto in tutte le componenti, della reiterazione delle condotte, delle conseguenze, dell'entità del danno derivato, dell'aver rimosso in tutto o in parte gli effetti dannosi e, ove concorrano più illeciti disciplinari, applica un'unica e più grave sanzione.

8. Alla condanna a sanzioni più gravi dell'ammonizione consegue il trasferimento di ufficio del magistrato ad altra sede, compresa in distretto diverso.

9. L'esercizio dell'azione disciplinare è soggetto al termine di decadenza di due anni decorrenti dall'acquisizione di compiuti elementi in merito al fatto illecito. In ogni caso il termine è sospeso fino alla pronuncia definitiva se per i fatti è promossa azione penale o l'autore dell'illecito è sottoposto ad accertamenti in merito alla sua capacità di intendere e di volere.

7.300

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Norme in materia disciplinare*) – 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere come illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

3) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza del-

l'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

6) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;

b) Prevedere, fermo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, che non possa dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove;

c) Stabilire come illecito disciplinare al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

5) la partecipazione ad associazioni i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

6) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in

pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

d) Prevedere che costituiscano illecito disciplinare conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita».

7.400

BOREA

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7. – (Norme in materia disciplinare). – 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) salvaguardare il principio per cui il magistrato non è perseguibile in sede disciplinare per l'interpretazione ed applicazione del diritto compiuta nell'esercizio dell'attività giudiziaria, precisando che nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove;

c) disporre che l'abituale eccessivo ritardo nel compimento degli atti inerenti all'esercizio della funzione giudiziaria, salvo che ricorrano gravi motivi di giustificazione, dà luogo a giudizio disciplinare nei confronti del magistrato, senza che la rilevanza della colpa sia circoscritta ai soli casi di colpa grave;

d) disporre che incorre in responsabilità disciplinare il magistrato che, senza giustificato motivo ed in grave violazione dei principi indicati all'articolo 111 della Costituzione, rifiuta, omette o ritarda nel compimento di un atto del suo ufficio quando sono decorsi inutilmente il termine di legge per il suo compimento ovvero, se assente, il termine fissato dal Consiglio superiore della magistratura per ciascun tipo di procedimento civile e penale, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848».

7.4

FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera a), ivi richiamata con le seguenti:

«a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, stabilendo che il magistrato deve osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, e deve esercitare le funzioni a lui attribuite con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e riserbo;

a-bis) prevedere che anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità;

a-ter) prevedere che la violazione dei doveri inerenti al suo stato costituisce illecito disciplinare;

a-quater) prevedere che l'attività di interpretazione di norme di diritto e di interpretazione delle prove non può dare luogo a responsabilità disciplinare;

a-quinquies) prevedere che è sempre considerata illecito disciplinare: 1) la grave violazione di legge determinata da errore inescusabile; 2) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; 3) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

a-sexies) prevedere che nei casi previsti dalla lettera a-quinquies) il Procuratore generale deve esercitare l'azione disciplinare».

7.38

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera a), inserire dopo le parole: «adeguate norme di chiusura» le seguenti: «ispirate comunque al principio di responsabilità personale».

7.39

MANZIONE

Al comma 1, nella lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella definizione degli illeciti disciplinari si dovrà, in particolare, tenere conto della omissione di atti e provvedimenti imposti per legge al magistrato, nonché della violazione di norme processuali per le quali non sia previsto apposito rimedio»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. In caso di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato la sezione disciplinare, in sede di rinvio, è composta dal vice presidente del Consiglio superiore che la presiede e da due componenti supplenti di cui uno è il magistrato di cassazione con funzioni di legittimità e uno è scelto tra gli altri due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23 comma 2 lettere b) e c)".».

7.40

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, nella lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella definizione degli illeciti disciplinari si dovrà, in particolare, tenere conto della omissione di atti e provvedimenti imposti per legge al magistrato, nonché della violazione di norme processuali per le quali non sia previsto apposito rimedio»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. In caso di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato la sezione disciplinare, in sede di rinvio, è composta dal vice presidente del Consiglio superiore che la presiede e da due componenti supplenti di cui uno è il magistrato di cassazione con funzioni di legittimità e

uno è scelto tra gli altri due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23 comma 2 lettere b) e c)».

7.1000/1

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 7.1000, sopprimere la lettera b).

7.1000/2

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 7.1000, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) integrare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo la procedura di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso decreto; prevedendo altresì che, in casi di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; e prevedendo infine che la causa, anche incolpevole, legittimante l'intervento, sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e credibilità»;

e conseguentemente sopprimerela lettera c).

7.1000/3

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 7.1000, sopprimere la lettera c).

7.1000/4

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 7.1000, alla lettera c) sopprimere le parole: «introducendo la possibilità di disporre il trasferimento d'ufficio ad altra sede in via cautelare e provvisoria, anche per causa indipendente da colpa del magistrato abbiano determinato la sua incompatibilità ambientale».

7.1000/5

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

All'emendamento 7.1000, sopprimere la lettera e).

7.1000/6

CENTARO

All'emendamento 7.1000, sostituire nella lettera e), le parole: «in linea di massima» con le parole: «salvo eccezioni specificamente disciplinate con riferimento alla entità dell'organico nonché alla diversità di incarico».

7.1000/7

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 7.1000, alla lettera e), sostituire le parole: «in linea di massima, l'impossibilità che possa consentirsi l'esercizio dell'attività di magistrato» con le parole: «l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività».

7.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

b) prevedere la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

c) prevedere la modifica degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, introducendo la possibilità di disporre il trasferimento d'ufficio ad altra sede in via cautelare e provvisoria anche per causa indipendente da colpa del magistrato abbiano determinato la sua incompatibilità ambientale;

d) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, prevedendo anche la possibilità di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

e) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, in linea di massima, l'impossibilità che possa consentirsi l'esercizio dell'attività di magistrato presso il medesimo ufficio giudiziario in cui

parenti sino al secondo grado, affini in primo grado o il coniuge esercitino la professione di magistrato o di avvocato.

7.43

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) ivi richiamata, aggiungere le seguenti lettere:

«a-bis) prevedere che l'azione disciplinare possa essere promossa nel termine di un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommari indagini preliminari o di denuncia circostanziata;

a-ter) prevedere che entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare, e che entro un anno dalla richiesta si pronunci la sezione disciplinare;

a-quater) prevedere che anche il corso dei termini sia sospeso se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in giudizio o il decreto penale di condanna, se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale, se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario, se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato.».

7.41

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) ivi richiamata, aggiungere le seguenti lettere:

«a-bis) prevedere che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo;

a-ter) prevedere che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

a-quater) prevedere che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità.».

7.6

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che i comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e riserbo, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, diano luogo ad illecito disciplinare».

7.7

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e di ogni altra violazione del dovere di imparzialità dia luogo ad illecito disciplinare».

7.8

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori diano luogo ad illecito disciplinare».

7.9

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni, dia luogo ad illecito disciplinare;».

7.10

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che ogni rilevante violazione del dovere di correttezza dia luogo ad illecito disciplinare».

7.11

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.12

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile dia luogo ad illecito disciplinare».

7.13

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia dia luogo ad illecito disciplinare».

7.14

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di

fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge, dia luogo ad illecito disciplinare».

7.15

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.16

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.17

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l'affidamento ad altri del proprio lavoro dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.18

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità, dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.19

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che ogni rilevante violazione del dovere di diligenza dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.20

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.21

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.22

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.23

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che ogni rilevante violazione del dovere di laboriosità dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.24

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui, diano luogo ad illecito disciplinare.».

7.25

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio, dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.26

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.».

7.27

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.28

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che la frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone costituisca illecito disciplinare.».

7.29

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.30

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità costituisca illecito disciplinare.».

7.31

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie costituisca illecito disciplinare.».

7.32

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che la partecipazione ad associazioni i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie dia luogo ad illecito disciplinare.».

7.33

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria costituisca illecito disciplinare.».

7.34

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria costituiscono illecito disciplinare.».

7.35

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità, costituiscono illecito disciplinare.».

7.36

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità costituiscono illecito disciplinare.».

7.37

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita costituisca illecito disciplinare.».

7.42

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) ivi richiamata, aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) prevedere che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza

nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.».

7.0.1

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Aggiungere dopo l'articolo 7, i seguenti articoli:

«Art. 7-bis.

(Sanzioni disciplinari)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere come sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;
- 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- 6) la rimozione.

b) prevedere che l'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

c) prevedere che la censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

d) prevedere che la sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo nè superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica;

e) prevedere che la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

f) prevedere che la sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo;

g) prevedere che la rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio;

h) prevedere che quando per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

i) prevedere che le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 7-ter.

(Sanzioni per determinati illeciti disciplinari)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) ogni violazione del dovere di imparzialità;

3) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

4) il reiterato o grave ritardo nel componimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

5) la scarsa laboriosità, se abituale;

6) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

7) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

b) prevedere che sia punito con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità il magistrato che abusa della sua qualità al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

c) prevedere che sia punito con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave;

d) stabilire che sia rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

136^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2359) Ratifica ed esecuzione del V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice Daria BONFIETTI, rilevando che il V Protocollo relativo all'assistenza economica, tecnica e finanziaria tra la Repubblica italiana e Malta, è l'ultimo di una serie di Accordi di simile contenuto conclusi con le autorità maltesi a partire dal 1980. I precedenti quattro Protocolli, della durata di cinque anni ciascuno, assicurarono un aiuto finanziario a Malta del valore di 250 miliardi di lire per ciascun Accordo. Tale aiuto si rivelò fondamentale per la crescita e lo sviluppo economico e sociale di Malta negli anni difficili seguiti alla sua scelta di neutralità, che l'Italia aveva deciso di garantire con le Dichiarazioni del 1980.

Nel 1999 Malta ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e ha avviato con determinazione un percorso di adeguamento del suo ordinamento e delle sue strutture economiche e sociali all'*acquis* comunitario.

Alla conclusione del IV Protocollo, nel 2000, il Governo italiano ha perciò acconsentito a negoziare con Malta un ultimo Protocollo di assistenza, nonostante il reddito del Paese avesse raggiunto un livello elevato, per testimoniare, nel momento di maggior impegno maltese nel processo di adesione all'Unione europea, la solidità delle relazioni speciali con Malta. Inoltre, considerato che nel 2004 è previsto l'ingresso di Malta nel-

l'Unione, si è ritenuto opportuno ridurre l'ammontare delle risorse finanziarie e prevedere un periodo di validità dell'Accordo più limitato rispetto ai precedenti.

Il nuovo Protocollo ha quindi una durata triennale (2003-2005) e prevede un finanziamento complessivo di 75 milioni di euro.

A differenza dei precedenti, per espressa volontà da parte italiana, il Protocollo non prevede più forme di aiuto diretto alla bilancia dei pagamenti o di «*commodity aid*», ma solo progetti identificati per il loro significato di sostegno all'ingresso di Malta nell'Unione europea e per la visibilità ed originalità del nostro contributo al rafforzamento dei legami economici, culturali e sociali tra l'Italia e Malta nella prospettiva di un'Europa allargata. Nel corso delle fasi conclusive del negoziato, sono stati presi contatti con i competenti uffici della Commissione europea per verificare la compatibilità del Protocollo con la legislazione comunitaria, anche in considerazione del prossimo ingresso di Malta nell'Unione.

Sono stati accolti nel testo i suggerimenti proposti da parte di Bruxelles ed una ulteriore verifica è stata effettuata dopo la parafatura del testo nell'ottobre scorso, con la sua notifica alla Commissione europea. La Commissione non ha sollevato obiezioni sul Protocollo, che ha ritenuto anzi compatibile con il proprio piano di intervento osservando che alcuni dei progetti in esso individuati rientrano nelle priorità identificate dalla Commissione stessa per accompagnare il processo di adesione maltese, con particolare riferimento agli ambiti dell'agricoltura, dell'ambiente, della sicurezza alimentare e del controllo marittimo.

Il V Protocollo svolge così un ruolo complementare agli sforzi stessi dell'Unione volti a sostenere l'adesione di Malta.

Il V Protocollo mantiene le stesse modalità di erogazione previste in passato, sotto forma di trasferimenti diretti dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano alla corrispondente Autorità maltese, a fronte di spese sostenute per la realizzazione dei progetti. Sono stati introdotti, tuttavia, rispetto ai precedenti Protocolli, alcuni elementi di novità quali l'individuazione preventiva dei progetti ammessi al finanziamento e più puntuali garanzie per la loro realizzazione.

Passando ad una rapida disamina del contenuto dell'articolato, l'articolo 1 stabilisce l'ammontare complessivo del contributo finanziario italiano da considerarsi «a dono», come in passato. Esso è pari a 75 milioni di euro, dilazionato nel triennio 2003-2005.

L'articolo 1 limita altresì il finanziamento ai soli progetti elencati nel successivo articolo 2 (in particolare esclude ogni forma di «*commodity aid*» o forme generiche di sostegno alla bilancia dei pagamenti, che invece erano previsti nei precedenti Protocolli, ma considerati non più consoni alla nuova realtà economica maltese).

Infine, in base allo stesso articolo 1, si inquadra la cooperazione finanziaria nell'ampio contesto pattizio esistente ed in fase di ulteriore sviluppo tra i due Paesi. Un particolare riferimento è fatto anche alla cooperazione economica e industriale.

In base all'articolo 2 si ripartisce il contributo fra i tre anni di durata dell'Accordo, con un andamento decrescente tenuto conto della progressiva sempre maggior integrazione di Malta in Europa. Esso quindi elenca i progetti che saranno finanziati raggruppandoli secondo i settori di intervento: infrastrutture, cultura e formazione, tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare, controllo marittimo e sanità. È inoltre espressamente previsto un rapporto annuale del Governo maltese sullo stato di attuazione dei progetti. Esso prevede la possibilità che, in altre forme e con altri mezzi, più corrispondenti al nuovo *status* di *partner* nell'Unione europea che allora Malta presumibilmente avrà acquisito, la cooperazione avviata tra i due Paesi con i progetti previsti dal V Protocollo, continui anche al di là della sua durata.

L'articolo 3 regola in generale le modalità di erogazione dei finanziamenti secondo il principio della primaria responsabilità del Governo maltese nell'esecuzione dei progetti.

In base all'articolo 4, per assicurare la massima trasparenza possibile sull'impiego delle risorse messe a disposizione delle autorità maltesi, non è previsto il trasferimento dei fondi da un progetto all'altro, ma soltanto – nell'ambito di ciascun progetto – da un anno all'altro, quando lo slittamento dei pagamenti sia giustificato da motivazioni ragionevoli e sempre che al riguardo sia stata raggiunta un'intesa per le vie diplomatiche.

L'articolo 5 contiene le tradizionali formule di entrata in vigore del Protocollo (è stata prevista la data di ricezione della seconda delle due notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica) e di sua eventuale denuncia.

La clausola di denuncia prevede anche, come è prassi in tali casi, l'obbligo di assolvimento delle richieste di rimborso relative a contratti assunti secondo i termini del Protocollo.

Fanno eccezione a tale obbligo (come si evince dall'articolo 3, paragrafo 1) gli «altri obblighi che vincolino entrambe le Parti», formula con la quale si intende armonizzare le previsioni dell'Accordo con l'ipotesi, peraltro remota, di contrasto con la normativa comunitaria.

In questo contesto e per le considerazioni svolte, tenendo conto del tradizionale ruolo strategico rivestito da Malta nel Mediterraneo e dei nuovi scenari che andranno schiudendosi in seguito alla adesione all'Unione europea, auspica che si pervenga alla sollecita ratifica del Protocollo di assistenza.

Ha la parola il senatore ANDREOTTI il quale annuncia il suo voto favorevole sul disegno di legge, ricordando come i rapporti italo-maltesi siano storicamente molto stretti; in particolare sin da prima del 1980 si è andata delineando una politica italiana volta ad assicurare un contributo finanziario alla Repubblica maltese. In una prima fase i rapporti tra Italia e Malta erano, tra l'altro, inseriti nel quadro di una consolidata *partnership*, che coinvolgeva anche la Germania occidentale. In seguito si è andata consolidando una tradizione di solidi rapporti bilaterali sulla base della sottoscrizione di protocolli di assistenza. Manifesta, quindi, il proprio fa-

vore per il mantenimento di una continuità di azione politica nei confronti della Repubblica maltese.

Dopo che la relatrice Daria BONFIETTI ha rinunciato a replicare, il sottosegretario Margherita BONIVER raccomanda l'approvazione del disegno di legge, osservando come il Protocollo in ratifica si collochi in una prospettiva di continuità nei rapporti con un paese di speciale importanza nel quadro della politica mediterranea dell'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2380) *Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana del 29 luglio scorso.

Il presidente PROVERA, constatato che non appaiono sussistere le condizioni per procedere utilmente nell'esame e nella votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge, manifesta il suo orientamento nel senso del rinvio del seguito dell'esame.

Il senatore Franco DANIELI, dopo aver sottolineato di aver voluto essere presente all'odierna seduta allo scopo di garantire la possibilità di una sollecita conclusione dell'esame del disegno di legge, rileva che, a causa di una partecipazione assolutamente inadeguata nelle file della maggioranza, tale obiettivo rischia di essere pregiudicato.

Il presidente PROVERA, nel prendere atto di quanto testè dichiarato dal senatore Franco Danieli, ribadisce l'insussistenza delle condizioni per l'ulteriore corso dei lavori, nel quadro della seduta odierna, e toglie pertanto la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

362^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(255) BASTIANONI. – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(379) MULAS ed altri. – *Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale*

(623) TOMASSINI. – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(640) CARELLA. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(658) CARELLA. – *Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale*

(660) MASCIONI ed altri. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*, rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003

(Parere alla 12^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri è stato illustrato un nuovo schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo

e sugli emendamenti 13.1 e 13.0.1, che recepisce le osservazioni emerse nel dibattito in merito alla precedente proposta del relatore.

Il senatore MORANDO prende atto del recepimento delle osservazioni esposte nelle precedenti sedute in ordine all'esigenza di precisare gli stanziamenti rispettivamente concernenti le spese in conto capitale e quelle in conto corrente.

Il sottosegretario VEGAS esprime il proprio avviso favorevole sul suddetto schema di parere, che recepisce le indicazioni della relazione tecnica, nonché, per quanto concerne gli emendamenti, oltre a condividere le condizioni formulate nel suddetto schema di parere a proposito degli emendamenti 13.1 e 13.0.1, esprime avviso contrario sull'emendamento 3.0.1.

Il presidente AZZOLLINI, sottolineando l'attento e approfondito esame svolto dalla Commissione sul provvedimento in titolo, alla luce delle proposte del relatore nonché dell'avviso espresso dal Governo sul testo e sugli emendamenti 3.0.1, 13.1 e 13.0.1, tenuto conto, altresì, che gli altri emendamenti evidenziati dal relatore non presentano elementi ostativi, ove sia recepita la condizione posta dalla Commissione sull'emendamento 13.1, propone infine di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che siano soppressi gli articoli 11 e 25;

b) che all'articolo 6, comma 1, alla lettera *a)*, secondo periodo, dopo la parola "aggiornati", siano inserite le seguenti: "sulla base di ulteriori accordi, nel rispetto della complessiva cornice finanziaria prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante la 'Definizione dei livelli essenziali di assistenza'", alla lettera *b)*, siano soppressi le parole: ", in misura idonea rispetto al raggiungimento degli obiettivi di progresso della promozione della donazione", e alla lettera *c)* gli ultimi due periodi siano sostituiti dal seguente: "A tal fine è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2004 per oneri di impianto e di 2.100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 per oneri di funzionamento.";

c) che all'articolo 8, comma 2, le parole: "euro 405.418 a decorrere dall'anno 2002" siano sostituite dalle seguenti: "euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005";

d) che all'articolo 9, comma 1, sia aggiunto il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005.";

e) che sia approvato l'emendamento 13.1, sostitutivo degli articoli 13 e 14, riformulato nei termini indicati nella condizione espressa dalla Commissione;

f) che all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: "presso le aziende sanitarie è istituito" siano inserite le seguenti: ",senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";

g) che all'articolo 19, il comma 5, sia sostituito dal seguente: "5. Per l'istituzione del Sistema informativo dei servizi trasfusionali e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa massima di 3.742.000 euro per l'anno 2004 per oneri di impianto, 3.234.000 euro per l'anno 2005, di cui 2.066.000 euro per oneri di impianto e 1.168.000 euro per oneri di funzionamento, e di 1.168.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006 per oneri di funzionamento.";

h) che all'articolo 22, comma 8, la parola: "adottano" sia sostituita dalle seguenti: "possono adottare";

i) che all'articolo 28, i commi 1 e 2 siano sostituiti dal seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 7.242.000 euro per l'anno 2004, 8.260.000 euro per l'anno 2005 e 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede quanto a 7.242.000 euro per l'anno 2004 ed a 2.066.000 euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, all'articolo 56, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "92,758 milioni di euro per l'anno 2004, 97,934 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006";

j) che all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 14), la parola: «creazione» sia sostituita dalla seguente: "tenuta", nonché siano aggiunte, in fine, le parole: "in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52";

k) che all'articolo 29, comma 1, siano aggiunte, in fine, le parole: "ad eccezione dell'articolo 23"».

La Commissione esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti 13.1 e 13.0.1 rispettivamente con la condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che siano sostituite, al comma 6 dell'emendamento 13.1, le parole: «2,5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005» con le seguenti: «2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005» e che sia aggiunto, dopo il comma 3 dell'emendamento 13.0.1, il seguente: «3-bis. Le risorse finanziarie utilizzate per la soppressa Commissione nazionale per il servizio trasfusionale sono destinate al funziona-

mento della Consulta tecnica per il servizio trasfusionale.» Esprime, infine, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulla proposta 3.0.1 e non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del numero prescritto di senatori, la Commissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta pomeridiana della Commissione, già fissata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, conseguentemente all'anticipazione della seduta della Commissione plenaria, anche la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 15,15, è anticipata alle ore 14,35.

La seduta termina alle ore 8,55.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

226^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario CALDORO risponde all'interrogazione n. 3-01176 dei senatori Guerzoni ed altri, sugli istituti musicali pareggiati degli enti locali, osservando anzitutto che essi fanno parte, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 508 del 1999, al pari delle Accademie, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e dei Conservatori di musica statali, del sistema dell'alta formazione artistica e musicale.

Il Governo, nell'adozione dei regolamenti attuativi della riforma, ha pertanto introdotto una disciplina unitaria, attesa l'indistinta considerazione da parte del legislatore di istituzioni che, pur tra loro diversificate, assolvono alle medesime finalità formative.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 ha dunque previsto una generale competenza ministeriale sulla nomina degli organi degli istituti, che non può essere derogata in via amministrativa. Ricorda, tuttavia, l'impegno del Ministro ad assicurare il necessario raccordo istituzionale con gli enti locali interessati, ai fini della proposta ministeriale per la nomina del Presidente.

In base alle medesime considerazioni, il Sottosegretario sottolinea l'impossibilità di modificare i termini fissati nel suddetto regolamento per l'adozione degli statuti. Al riguardo, osserva tuttavia che gli stessi

non hanno natura ordinatoria, attesa la mancata previsione nel regolamento di sanzioni giuridiche, altrimenti previste in caso di inosservanza di scadenze perentorie.

Conclusivamente, il Sottosegretario auspica che, nonostante l'uniformità dell'attuale disciplina, si possa realizzare in concreto un adeguato contemperamento delle esigenze degli enti locali.

Il senatore GUERZONI si dichiara solo in parte soddisfatto per la risposta del Sottosegretario, che peraltro ringrazia.

Esprime in particolare il proprio compiacimento per le precisazioni del Sottosegretario sulla natura ordinatoria dei termini fissati dal regolamento per l'adozione degli statuti.

Critica tuttavia le affermazioni con cui si ribadisce la titolarità ministeriale del potere di nomina degli organi degli istituti musicali.

In questo modo, osserva, non si tiene conto del ruolo svolto dai comuni, che peraltro corrispondono gli stipendi ai docenti e al restante personale degli istituti e non si rispetta né il novellato Titolo V della Costituzione, né il principio di sussidiarietà.

Il Ministero, prosegue, ben potrebbe del resto esercitare un'efficace funzione di vigilanza sugli istituti limitandosi a nominare alcuni rappresentanti all'interno degli organi.

Anche se la legge n. 508 del 1999 prevede una disciplina uniforme per gli istituti musicali pareggiati, le Accademie e i Conservatori di musica statali, tuttavia egli si sarebbe atteso che il decreto attuativo operasse una differenziazione.

Conclude affermando che ai comuni non rimane che ricorrere alla giustizia amministrativa per tutelare le proprie prerogative.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2355) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2002

(2356) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003

Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Pareri favorevoli)

Riferisce il presidente relatore ASCIUTTI, il quale illustra anzitutto il disegno di legge n. 2355, volto all'approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2002, già esaminato dalla Corte dei Conti a sezioni riunite e parificato nei termini della decisione della Corte medesima.

Dopo aver premesso che, nel corso del 2002, l'economia mondiale ha registrato una crescita più contenuta rispetto alle previsioni iniziali, con conseguenti effetti negativi sui conti pubblici soprattutto dei Paesi europei,

sottolinea con soddisfazione la flessione sia del tasso di disoccupazione che dell'inflazione.

Nonostante il peggioramento della congiuntura economica, osserva, i dati di consuntivo testimoniano l'impegno del Governo ad assicurare il risanamento dei conti pubblici. Al riguardo ricorda che il disavanzo della pubblica amministrazione si è ridotto dello 0,3 per cento del PIL rispetto al 2001, mentre il rapporto tra il debito pubblico ed il PIL è sceso dal 109,5 al 106,7 per cento.

Dopo aver brevemente riferito sul conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002, si sofferma sull'analisi dei dati che interessano più direttamente la Commissione.

Nel 2002 le risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, università e ricerca sono state pari a 47.580 milioni di euro, registrandosi pertanto un incremento (pari al 3 per cento) rispetto al 2001. I pagamenti, pari a 47.634 milioni di euro, si sono invece ridotti del 5 per cento.

Quanto ai residui, questi ammontano a 12.766 milioni di euro, evidenziando dunque un incremento del 3 per cento.

Passando a considerare i dati relativi al Ministero per i beni e le attività culturali, rileva che le risorse assegnate sono pari a circa 2.479 milioni di euro, risultando così inferiori dell'8,4 per cento rispetto a quelli dell'anno precedente. I residui totali, prosegue, ammontano a 2.291 milioni di euro.

Quanto al disegno di legge n. 2356, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio 2003, il Presidente relatore prende atto con soddisfazione del miglioramento (di circa 1,5 miliardi di euro) del saldo netto da finanziare in termini di competenza.

Con riferimento alle previsioni assestate, conseguenti sia alle variazioni apportate mediante atti amministrativi (nel periodo compreso tra la presentazione della legge di bilancio ed il 31 maggio), sia alle variazioni proposte con la legge di assestamento, il saldo netto da finanziare di competenza risulta infatti pari a 46.423 milioni di euro, rispetto ai 47.764 milioni di euro previsti nel bilancio di previsione per il 2003.

Si tratta peraltro, osserva, di un miglioramento che, seppur in gran parte dovuto ai minori oneri per interessi sul debito pubblico, risulta senz'altro in linea con l'obiettivo del risanamento della finanza pubblica.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, si sofferma anzitutto sui dati relativi al Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Ricorda, fra l'altro, che in riferimento alle variazioni proposte con il disegno di legge, si prospetta un incremento pari a 534 milioni di euro, in termini di competenza, e di 577,98, in termini di cassa. Rispetto alle previsioni di bilancio, il disegno di legge reca altresì una variazione dei residui pari a 1.478,54 milioni di euro, di cui 207, 58 per la parte corrente e 1.270,95 milioni in conto capitale.

Quanto ai dati relativi al Ministero per i beni e le attività culturali, riferendosi alle variazioni proposte nel provvedimento, rileva un incremento di 11,92 milioni di euro, in termini di competenza, e di 162,9 milioni, in termini di cassa. Si prevede indi un incremento dei residui pari a

837,8 milioni di euro, di cui 378,49 per spese correnti e 456,86 per spese in conto capitale (oltre a 2,45 per rimborso del debito pubblico).

Il Presidente relatore suggerisce quindi conclusivamente alla Commissione l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge in titolo.

Si apre la discussione.

Interviene la senatrice ACCIARINI, la quale, senza entrare nel merito dei disegni di legge in titolo, lamenta che anche in questa occasione la Commissione si trova ad esaminare provvedimenti di estremo rilievo, prevedendo tuttavia tempi eccessivamente ristretti che non consentono lo svolgimento di un'approfondita analisi.

Conclude auspicando che per il futuro la Commissione prenda atto di questa esigenza di maggiore ponderazione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, condividendo in linea generale le affermazioni della senatrice Acciarini. Osserva tuttavia che, per i disegni di legge in titolo, sussiste un'oggettiva esigenza imposta dal calendario dei lavori dell'Aula, che ne prevede la trattazione già nella prima seduta alla ripresa dei lavori.

Dopo che il PRESIDENTE ha rispettivamente accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta del relatore di esprimere alla 5^a Commissione parere favorevole sul disegno di legge n. 2355 e quindi sul disegno di legge n. 2356.

IN SEDE DELIBERANTE

(894) *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*

(1057) ACCIARINI. – *Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale* (Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 894. Assorbimento del disegno di legge n. 1057)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la votazione degli emendamenti all'articolo 1. Avverte quindi che si procederà alla votazione dei restanti emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La Commissione respinge l'emendamento 1.5.

Previo parere favorevole del sottosegretario BONO, la Commissione accoglie invece l'emendamento 1.100 del relatore, che recepisce la condi-

zione posta dalla Commissione bilancio, con conseguente preclusione dell'emendamento 1.1.

La Commissione respinge indi l'emendamento 1.2, mentre approva, con separate votazioni, l'emendamento 1.3 e l'articolo 1 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore DELOGU ritira l'emendamento 2.1. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 2.3 e contrario su tutti gli altri.

Il sottosegretario BONO esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

La Commissione approva l'emendamento 2.3. Indi, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 2.4 e 2.2 (identico al 2.5). Approva invece l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il relatore DELOGU esprime parere contrario sul 2.0.1, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7. Esprime invece parere favorevole sul 2.0.2 e 2.0.4.

Il sottosegretario BONO esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 2.0.1, approva il 2.0.2, respinge il 2.0.3, approva il 2.0.4 e respinge il 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore DELOGU esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione del 3.1, su cui si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario BONO esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.1 risultano respinti. L'emendamento 3.2 è dichiarato precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.3.

La Commissione approva infine l'articolo 3, nel testo già accolto in sede referente.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore DELOGU ritira l'emendamento 4.1 ed esprime parere contrario su tutti gli altri.

Il sottosegretario BONO esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 risultano respinti.

La Commissione approva invece l'articolo 4, nel testo già accolto in sede referente.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, su cui il relatore DELOGU e il sottosegretario BONO esprimono parere contrario.

La senatrice ACCIARINI prende atto che su di esso la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita tuttavia il Governo ad adoperarsi al fine di trovare una soluzione soddisfacente per evitare una eccessiva onerosità a carico degli autori ed editori.

Il relatore DELOGU ricorda che nella seduta del 2 luglio scorso il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno da lui stesso presentato (pubblicato nel resoconto della seduta dell'11 giugno) volto proprio ad impegnare il Governo a prevedere forme di agevolazione postale per le case editrici gravate dall'obbligo di spedizione e deposito.

Conviene il sottosegretario BONO, il quale ringrazia la senatrice Acciarini di aver riproposto una questione importante, su cui il Governo è impegnato a trovare una soluzione compatibile con gli equilibri di bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 viene respinto.

La Commissione approva invece l'articolo 5, nel testo già approvato in sede referente, cui non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, su cui il relatore DELOGU esprime parere contrario.

Il sottosegretario BONO richiama l'attenzione della Commissione sul parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice ACCIARINI prende atto del parere contrario della Commissione bilancio. Nonostante l'emendamento recasse la clausola secondo cui ai componenti della Commissione non sarebbero stati attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo, pare infatti esservi il rischio di ricorsi da cui potrebbero scaturire oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Ella ritiene dunque di impegnare il Governo alla costituzione della Commissione per il deposito legale per via amministrativa. Ritira quindi l'emendamento 5.0.1 trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

0/894-1057/2/7

ACCIARINI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 894 e 1057, recanti norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico,

impegna il Governo a costituire con proprio decreto una Commissione per il deposito legale, composta da:

- a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
- b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f) il direttore della Discoteca di Stato;
- g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h) il direttore della Cineteca nazionale;
- i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
- j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;

- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;
- p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche».

Su tale ordine del giorno il relatore DELOGU esprime parere favorevole.

Il sottosegretario BONO ringrazia la senatrice Acciarini per aver ritirato l'emendamento, su cui sarebbe stato costretto ad esprimere un parere contrario dal parere reso dalla Commissione bilancio. Accoglie invece l'ordine del giorno come raccomandazione, atteso che la materia è di evidente natura regolamentare e troverà pertanto senz'altro accoglimento nell'ambito del regolamento che il Governo è chiamato ad adottare per dare applicazione alla legge.

La Commissione approva infine l'articolo 6, nel testo già accolto in sede referente, cui non erano stati presentati emendamenti.

Concluso l'esame dell'articolato, e previo conferimento al Presidente del mandato ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie, la Commissione accoglie infine il disegno di legge n. 894, come modificato, nel quale è dichiarato assorbito il disegno di legge n. 1057.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente «Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» (n. 249)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che non sono ancora pervenute le prescritte osservazioni della Commissione bilancio. Rileva tuttavia che il termine per l'espressione del parere scade improrogabilmente il 30 agosto prossimo e che pertanto oggi è l'ultimo giorno in cui la Commissione

può esprimersi. Del resto, la Commissione bilancio era chiamata ad esprimere le proprie osservazioni in tempo utile affinché la Commissione istruzione potesse rendere il parere di merito, nel rispetto del calendario parlamentare. Sollecita pertanto la Commissione a procedere alla votazione del parere avanzato dal relatore Brignone.

La senatrice SOLIANI si esprime in senso contrario. Al fine di rendere un parere ponderato, ritiene infatti indispensabile acquisire tutti gli elementi utili, ivi evidentemente comprese le osservazioni della Commissione bilancio, ove del resto sono emerse non poche perplessità sulla relazione tecnica di accompagnamento.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di comprendere le ragioni dell'opposizione ma osserva che l'alternativa è di rinunciare ad esprimere il parere sull'atto in titolo. Conviene quindi con la sollecitazione del Presidente ed auspica una tempestiva votazione del parere.

Il presidente ASCIUTTI, constatata l'assenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, rinvia il seguito dell'esame. Sospende indi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,55.

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 894-1057**Art. 1.****1.4**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap».

1.5

PASSIGLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione».

1.100DELOGU, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1

SOLIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.2

SOLIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e regionale».

1.3DELOGU, *relatore*

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2».

Art. 2.**2.3**

TESSITORE

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:».

2.4

PASSIGLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie».

2.1

DELOGU, VALDITARA, COMPAGNA, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.2

SOLIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.5

PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.0.1

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Soggetti obbligati, categorie di documenti, copie e destinatari.
Commissione per il deposito legale)*

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;

d) il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto al comma 4, lettere e) ed f).

2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b).

3. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla commissione di cui al comma 7 del presente articolo;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

4. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

- 1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
 - 2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
 - 3) una alla Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

- 1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;
- 2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono di cui al comma 3, lettera o), del presente articolo è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

- 1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;
- 2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consente alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui al comma 3, lettera p), del presente articolo è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi, selezionati secondo i criteri di scelta della commissione di cui al comma 7 del presente articolo, sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

h) per i documenti diffusi tramite rete informatica e non rientranti nelle lettere da a) a g), la commissione di cui al comma 7 definisce i criteri di scelta e le modalità di deposito alle biblioteche di cui alla lettera a) del presente comma, e, qualora tali documenti siano a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo, alla Discoteca di Stato.

5. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 3 si intende adempiuto quando gli esemplari sono com-

pleti, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

6. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

- a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
- b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f) il direttore della Discoteca di Stato;
- g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h) il direttore della Cineteca nazionale;
- i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
- j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;
- p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

8. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi. La commissione è convocata

di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

2.0.2

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d) il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il produttore di opere filmiche.

2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b)».

2.0.3

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Categorie di documenti destinati al deposito legale.
Commissione per il deposito legale)*

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;

- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla commissione di cui al comma 2;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

- a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
- b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f) il direttore della Discoteca di Stato;
- g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h) il direttore della Cineteca nazionale;
- i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
- j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;

p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;

q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;

r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;

s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

3. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.

4. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi.

5. La commissione è convocata di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

2.0.4

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;

- l) microforme;
 - m) documenti fotografici;
 - n) documenti sonori e video;
 - o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
 - p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
 - q) documenti diffusi su supporto informatico;
 - r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).
-

2.0.5

TESSITORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale, copie e destinatari)

1. Le tipologie di documenti destinate al deposito legale sono:
 - a) libri;
 - b) opuscoli;
 - c) pubblicazioni periodiche;
 - d) carte geografiche e topografiche;
 - e) atlanti;
 - f) grafica d'arte;
 - g) video d'artista;
 - h) manoscritti;
 - i) spartiti musicali manoscritti o a stampa;
 - l) microforme;
 - m) documenti micrografici;
 - n) documenti sonori e video;
 - o) film iscritti nel pubblico registro tenuto dalla SIAE;
 - p) soggetti e sceneggiature di film ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
 - q) programmi radiotelevisivi;
 - r) documenti diffusi su supporto informatico;
 - s) documenti diffusi su rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

2. I documenti soggetti al deposito legale di cui al comma 1, devono essere consegnati in un esemplare ai seguenti istituti:

- a) biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- b) biblioteca nazionale centrale di Roma;
- c) biblioteca nazionale di Napoli;
- d) biblioteca nazionale di Torino;
- e) biblioteca nazionale di Palermo;
- f) biblioteca nazionale di Cagliari;
- g) biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato al deposito, con esclusione delle regioni di cui alle lettere da a) a f).

3. I documenti di cui al comma 1, lettere f) e g), devono essere consegnati in un esemplare all'Istituto nazionale per la grafica;

4. I documenti di cui al comma 1, lettere da l) a q), devono essere consegnati in un esemplare alla Cineteca nazionale;

5. I documenti di cui al comma 1, lettere g), n), q), r) e s), devono essere consegnati in un esemplare alla Discoteca di Stato».

2.0.6

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copie, destinatari e categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

- 1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- 2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- 3) una alla Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono di cui al comma 4, lettera o), è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui al comma 4, lettera p), è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 4 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commer-

cio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

4. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) documenti diffusi su supporto informatico;
- r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q)».

2.0.7

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copie e destinatari)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

- 1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- 2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- 3) una alla Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con de-

creto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono, è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio».

Art. 3.

3.3

TESSITORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le tipologie di documenti destinate al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manoscritti;
- i) spartiti musicali manoscritti o a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti micrografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro tenuto dalla SIAE;
- p) soggetti e sceneggiature di film ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radiotelevisivi;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi su rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

1-bis. Ulteriori specificazioni possono essere indicate dalla commissione per il deposito legale di cui al comma 1-ter. L'aggiornamento delle tipologie previste dal comma 1 è effettuato con regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta di altri Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

1-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

- a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;

- b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f) il direttore della Discoteca di Stato;
- g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h) il direttore della Cineteca nazionale;
- i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
- j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;
- p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

1-quater. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi. La commissione è convocata di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

3.4

TESSITORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le tipologie di documenti destinate al deposito legale sono:

- a) libri;
 - b) opuscoli;
 - c) pubblicazioni periodiche;
 - d) carte geografiche e topografiche;
 - e) atlanti;
 - f) grafica d'arte;
 - g) video d'artista;
 - h) manoscritti;
 - i) spartiti musicali manoscritti o a stampa;
 - l) microforme;
 - m) documenti micrografici;
 - n) documenti sonori e video;
 - o) film iscritti nel pubblico registro tenuto dalla SIAE;
 - p) soggetti e sceneggiature di film ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
 - q) programmi radiotelevisivi;
 - r) documenti diffusi su supporto informatico;
 - s) documenti diffusi su rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r)».
-

3.5

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono specificate le categorie di documenti destinati al deposito legale. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati» *con le seguenti:* «sono individuati».

3.6

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «i soggetti obbligati al deposito legale».

3.7

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «il numero delle copie e i soggetti depositari».

3.1

SOLIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia».

3.2

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Resta fermo che:

a) due copie devono essere depositate presso:

- 1) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- 2) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

b) una copia deve essere depositata presso la Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 4.**4.2**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno l'obbligo di consegnare un esemplare delle pubblicazioni delle quali siano editori in proprio o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano com-

missionate ad editori esterni, alla biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, alla biblioteca della regione che sarà individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.3

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

Sopprimere il comma 2.

4.1

DELOGU, VALDITARA, BEVILACQUA, COMPAGNA

Sopprimere il comma 3.

4.4

PASSIGLI

Sopprimere il comma 3.

4.0.1

PASSIGLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Invio dei documenti a mezzo posta)

1. Se la consegna dei supporti contenenti i documenti individuati ai sensi degli articoli 3 e 4 è fatta a mezzo posta, le spese di spedizione sono a carico degli enti destinatari».

Art. 5.**5.0.1**

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Commissione per il deposito legale)*

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

- a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
- b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f) il direttore della Discoteca di Stato;
- g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h) il direttore della Cineteca nazionale;
- i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
- j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;
- p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s) *un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.*

2. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.

3. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi.

4. La commissione è convocata di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

249^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE REFERENTE***(2364) CICOLANI ed altri. – Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il Presidente GRILLO rivolge ai senatori rappresentanti di gruppi non presenti nella seduta antimeridiana di ieri la richiesta di assenso alla proposta avanzata dal relatore, senatore Chirilli, di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Il senatore Paolo BRUTTI rileva l'assenza di una seppur generica indicazione degli interventi da realizzare, per i quali sono invece quantificati soltanto gli stanziamenti necessari al loro finanziamento. Esprimendo un assenso di massima alla richiesta del relatore chiede tuttavia di poter conoscere quali siano le opere effettivamente finanziate con il provvedimento in titolo.

La senatrice DONATI si associa alle perplessità espresse dal senatore Brutti esprimendo, tuttavia, l'assenso del gruppo dei Verdi alla richiesta di trasferimento in deliberante e riservandosi comunque di approfondire la questione rilevata dal senatore Brutti in relazione alla reale portata del provvedimento.

Il senatore FORMISANO e il senatore PEDRAZZINI, a nome dei rispettivi gruppi, esprimono il loro assenso alla richiesta del relatore.

Il presidente GRILLO dichiara anzitutto di condividere la necessità di disporre di ulteriori elementi informativi, chiede pertanto al senatore Cicolani, primo firmatario del disegno di legge, di acquisire elementi più precisi circa le opere da finanziare. Ricorda quindi che la commissione Bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge. Stante l'assenza del rappresentante del Governo assicura inoltre di farsi carico di acquisirne l'assenso prima di procedere – una volta espresso il parere della 5^a Commissione – ad inoltrare al Presidente del Senato la richiesta di trasferimento in sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

153^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri delle attività produttive (n. 259)**

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di regolamento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PONTONE comunica che la Commissione bilancio ha formulato osservazioni favorevoli sullo schema di regolamento in titolo, nel presupposto che i posti resi indisponibili ai fini della copertura finanziaria siano calcolati con riferimento all'organico di fatto e nel rispetto della programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 34 della legge finanziaria per il 2003.

Il relatore NESSA propone di esprimere parere favorevole, accogliendo le osservazioni avanzate dalla Commissione bilancio.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Relatore.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

159^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Norme di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» (n. 251)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore TATÒ si esprime favorevolmente rispetto allo schema di decreto legislativo in titolo, sottolineando come questo rappresenti l'apertura di un nuovo percorso di politica sanitaria e una svolta rispetto al sistema sanitario creato dai governi di centro-sinistra a partire dal 1978, caratterizzato da un'ipertrofia del settore pubblico e da una rigida limitazione delle possibilità di intervento dei privati; tale modello, a suo giudizio, è stato negativamente connotato da un eccesso di sprechi e da irrazionalità organizzativa. Mette quindi in evidenza la nuova filosofia alla base della politica del Governo in carica, la quale attribuisce un ruolo rilevante in campo sanitario ai privati, al fine di realizzare un sistema complessivamente più efficiente. Rileva che la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in fondazioni può avvenire, secondo quanto previsto dal testo in esame, solamente su istanza delle Regioni e prevede pertanto che le Regioni governate dal centro-sinistra non innoveranno in tal senso. Auspica infine che l'apertura all'intervento dei privati venga in futuro consentita relativamente a tutte le strutture sanitarie e non limitata agli IRCCS.

Il senatore SANZARELLO prende la parola dichiarando di condividere la bozza di parere presentata dalla relatrice Boldi. Si sofferma quindi sull'opportunità che il Ministero della salute conservi la potestà di esercitare il proprio controllo sull'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, rilevando nel contempo la portata del ruolo assegnato alle Regioni dal nuovo titolo V della Costituzione specie in tema di attività assistenziale, nella quale pure svolgono la propria attività gli IRCCS.

In sede di replica, la senatrice BOLDI, relatrice alla Commissione, ribadisce il proprio giudizio sostanzialmente favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo e sottolinea l'attuale esigenza di una riforma incisiva dell'assetto degli IRCCS. Soffermandosi sull'articolo 12 del testo in esame, osserva che le procedure di riconoscimento da esso previste sono opportune e ben ordinate. Considera auspicabile l'ingresso delle fondazioni bancarie negli IRCCS. Dichiarata infine di recepire nel proprio schema di parere l'osservazione formulata dalla Commissione affari costituzionali relativa all'articolo 7.

Il sottosegretario CURSI ricorda le dichiarazioni e le osservazioni recentemente espresse relativamente alla materia degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in sede di esame dei disegni di legge n. 1271 e 1271-B. Mette in evidenza l'opportunità di verificare la situazione contabile degli IRCCS e rimarca l'impegno del Governo nel farsi carico di bilanci deficitari. Rileva che da parte del Governo non vi è alcuna intenzione di procedere alla privatizzazione degli IRCCS, stante la previsione di una rappresentanza maggioritaria dei soggetti pubblici in seno agli istituti stessi. Sottolinea quindi l'intenzione di conservare tutti i diritti già garantiti ai dipendenti degli IRCCS, come in precedenza affermato dal Ministro della salute. Considera auspicabile che le fondazioni bancarie destinino parte delle loro ingenti risorse patrimoniali agli IRCCS, così da assicurare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico una trasparente fonte di finanziamento. Si dichiara infine favorevole allo schema di parere in discussione, suggerendo di volgere le osservazioni in esso già contenute in condizioni.

Concorda la relatrice, senatrice BOLDI.

Il senatore MASCIONI giudica oltranzista l'intervento del senatore TATÒ e rivendica l'importanza sociale della sanità pubblica. Ricorda inoltre che l'aziendalizzazione delle strutture sanitarie è stata voluta dalla maggioranza di centro-sinistra. Passa quindi ad illustrare, a nome dei gruppi di opposizione, il seguente schema di parere:

«Lo schema di decreto legislativo va oltre i limiti imposti dall'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 3 del 2003;

lo schema di decreto appare costituzionalmente illegittimo per palese violazione delle competenze regionali in materia essendo rivolto a riordinare direttamente gli IRCCS senza tenere in considerazione la pote-

stà legislativa concorrente delle Regioni nei settori dell'assistenza sanitaria e della ricerca scientifica;

la definizione del comma 1 dell'articolo 1 dello schema degli Istituti risulta non costituzionalmente legittima in quanto il carattere nazionale degli IRCCS si ricollegava in precedenza all'idea che la ricerca scientifica spettasse esclusivamente allo Stato mentre oggi è possibile attribuire tale qualificazione soltanto a quegli enti che abbiano necessariamente un ambito di operatività e una organizzazione di carattere nazionale;

non viene detto nulla in ordine alla natura pubblica o privata delle Fondazioni trasformate;

ai sensi dello schema di decreto vengono trasferiti alle Fondazioni il patrimonio e il personale degli istituti trasformati senza nessun cenno come invece chiedeva la delega in merito ai rapporti attivi e soprattutto passivi degli stessi;

quanto al rapporto del personale di cui all'articolo 10 dello schema di decreto legislativo si evidenzia l'incongruenza con l'ambito autonomo affidato alla Contrattazione Collettiva nazionale e con quanto stabilito dall'accordo sindacati-governo e Aran nel febbraio 2001 per il rinnovo del contratto del pubblico impiego;

risulta grave l'aver prorogato i tempi per l'esercizio della delega mediante decreto legge;

il Governo di fronte al parere negativo espresso dalla Conferenza unificata Stato-regioni in data 24 luglio u.s., e alle modifiche che le Regioni hanno imposto al testo, intende comunque proseguire sulla base di uno schema che di fatto rappresenta esclusivamente la privatizzazione degli IRCCS;

il Governo, di fronte a tale quadro venutosi a determinare, dovrebbe ritirare lo schema di decreto legislativo e approntare un disegno di legge nel quale riaffrontare la materia in maniera organica e costituzionalmente compatibile di concerto con le organizzazioni sindacali. Pertanto il parere è contrario».

Il senatore COZZOLINO rileva che il senatore TATÒ ha criticato in maniera obiettiva i difetti del Servizio sanitario nazionale, i cui costi rendono necessario l'intervento dei privati ai fini del raggiungimento di un più alto livello di efficienza, come riconosciuto dall'opinione pubblica. Dichiarò quindi a nome del gruppo di Alleanza nazionale l'intenzione di esprimere voto favorevole sullo schema di parere della relatrice, pur esprimendo disaccordo rispetto alla condizione di eliminare, all'articolo 1, comma 1 dell'atto n. 251, la definizione degli IRCCS quali «enti nazionali».

Il senatore LIGUORI interviene per dichiarazione di voto contrario, allo schema di parere proposto dalla relatrice, rimarcando la lunghezza dello schema di parere preparato dalla stessa relatrice, indice delle difficoltà poste dalle carenze dello schema di decreto in titolo. Riafferma

quindi la necessità di riordinare la disciplina degli IRCCS, osservando che l'atto n. 251 è destinato ad essere, a tal fine, controproducente.

Il senatore SANZARELLO interviene brevemente per dichiarazione di voto favorevole sullo schema di parere presentato dalla relatrice, senatrice Boldi.

Il senatore CARELLA interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del gruppo Verdi-L'Ulivo, rilevando la contraddittorietà delle condizioni previste nello schema di parere con la natura favorevole dello stesso.

Il senatore CARRARA interviene per dichiarazione di voto favorevole sullo schema di decreto proposto dalla relatrice.

Il senatore SALZANO interviene per dichiarazione di voto favorevole sullo schema di decreto proposto dalla relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere sul provvedimento in titolo presentato dalla relatrice, senatrice Boldi, viene posto ai voti con le modificazioni indicate e risulta approvato a maggioranza. Risulta pertanto precluso lo schema di parere presentato dal senatore Mascioni.

Schema di decreto ministeriale recante l'istituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (n. 261)

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 luglio 2003.

Il relatore SALINI propone di rinviare la discussione generale sullo schema di decreto legislativo in titolo, in modo da rendere possibile acquisire preventivamente un'integrazione di documentazione relativa ai componenti della Commissione unica sui dispositivi medici.

Il senatore TATÒ concorda con la proposta del relatore e richiama la necessità che nell'esame dell'atto in titolo vengano tenute in debito conto le esigenze delle regioni meridionali.

Il presidente TOMASSINI invita quindi il Governo ad inviare al più presto la documentazione necessaria ed ad attendere l'approvazione del parere della Commissione prima di emanare il proprio decreto.

Il sottosegretario CURSI invita il presidente Tomassini a formalizzare tale richiesta al Ministro della salute.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

160^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono il ministro della salute Sirchia ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Corsi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(255) BASTIANONI. – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(379) MULAS ed altri. – *Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale*

(623) TOMASSINI. – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(640) CARELLA. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(658) CARELLA. – *Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale*

(660) MASCIONI ed altri. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(Discussione e approvazione di un testo unificato per i disegni di legge nn. 255, 379, 623, 640, 658 e 660)

Il presidente TOMASSINI propone di dare per acquisite le fasi precedentemente svolte in sede referente, vale a dire la relazione, la discussione generale e l'adozione del testo unificato già approvato in sede referente. Pertanto, se non ci sono obiezioni, si procederà con l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il presidente TOMASSINI dà quindi per letto ed acquisito il parere della Commissione bilancio che presuppone l'introduzione di numerosi emendamenti e la riformulazione di alcuni, tra quelli già presentati.

Verificata la presenza del numero legale, viene posto ai voti l'articolo 1, al quale non risultano presentati emendamenti, che risulta approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 2, al quale non risultano presentati emendamenti, che risulta approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Sull'emendamento 3.1, il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta approvato.

Sull'emendamento 3.2 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 3.2 è approvato.

L'articolo 3 nel suo complesso, così come modificato, viene posto ai voti e risulta approvato.

Il relatore, presidente TOMASSINI, ritira l'emendamento 3.0.1.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, al quale non risultano presentati emendamenti, che è approvato.

Il RELATORE dà per illustrato l'emendamento 5.100.

Il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100.

Posto ai voti, l'emendamento 5.100 risulta approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, così come modificato, che risulta approvato.

Sugli emendamenti 6.100 e 6.200 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posti ai voti, gli emendamenti 6.100 e 6.200 risultano approvati.

Sull'emendamento 6.1 il RELATORE esprime parere favorevole, così come il sottosegretario CURSI.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 risulta approvato.

Sull'emendamento 6.300 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 6.300 è approvato.

Posto ai voti nel suo complesso con le modificazioni apportate, l'articolo 6 risulta approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso, al quale non risultano presentati emendamenti, che è approvato.

Sull'emendamento 8.100 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 8.100 risulta approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 8, così come modificato, il quale risulta approvato.

Sull'emendamento 9.100 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 9.100 risulta approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 9 nel suo complesso, così come modificato, che risulta approvato.

Sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 sono approvati.

Posto ai voti, l'articolo 10 nel suo complesso, con le modifiche apportate, è approvato.

Su richiesta del senatore MASCIONI la seduta viene sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,05.

Sull'emendamento 11.1, soppressivo dell'articolo, il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto dunque ai voti, il mantenimento dell'articolo 11, la Commissione non lo approva.

Sull'emendamento 12.1 il RELATORE esprime parere favorevole, così come il sottosegretario CURSI.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1 è approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso così come modificato, che risulta approvato.

Il relatore alla Commissione, presidente TOMASSINI, illustra l'emendamento 13.1 (Nuovissimo Testo) comprendente le modifiche richieste dalla Commissione bilancio.

Sull'emendamento 13.1 (Nuovissimo Testo) il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 (Nuovissimo Testo) è approvato.

Gli emendamenti 13.2 e 13.3 risultano pertanto assorbiti.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 13 nel suo complesso, così come modificato, che risulta approvato.

Sull'emendamento 13.0.1 (Nuovissimo Testo) il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.1 (Nuovissimo Testo) è approvato.

Essendo stato soppresso l'articolo 14, risulta precluso l'emendamento 14.1.

Sull'emendamento 15.1 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 15.1 è approvato.

Sull'emendamento 15.100 il relatore, presidente TOMASSINI, esprime parere favorevole, così come il sottosegretario CURSI.

Posto ai voti, l'emendamento 15.100 risulta approvato.

Sull'emendamento 15.2 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 15.2 è approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 15 nel suo complesso con le modifiche apportate, che risulta approvato.

Sull'emendamento 16.1 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 16.1 è approvato.

Sull'emendamento 16.100 esprime parere favorevole il Ministro SIR-CHIA, ponendo in evidenza la necessità di non protrarre eccessivamente la situazione di monopolio di cui gode l'unica impresa italiana specializzata nella lavorazione del plasma.

Posto ai voti, l'emendamento 16.100 è approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 16 nel suo complesso, così come modificato, che risulta approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 17 nel suo complesso, al quale non risultano presentati emendamenti, che è approvato.

Sull'emendamento 18.100 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 18.100 è approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 18 nel suo complesso, così come modificato, che risulta approvato.

Sugli emendamenti 19.1 e 19.100 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 19.1 e 19.100 risultano approvati.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 19 nel suo complesso, così come modificato, che risulta approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 20 nel suo complesso, al quale non risultano presentati emendamenti, che risulta approvato.

Sull'emendamento 21.1 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 21.1 è approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 21 nel suo complesso, così come modificato, che risulta approvato.

Sugli emendamenti 22.1 e 22.100 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 22.1 e 22.100 risultano approvati.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 22 nel suo complesso con le modifiche apportate, che è approvato.

Vengono quindi posti separatamente ai voti gli articoli 23 e 24 nel loro complesso, ai quali non risultano presentati emendamenti, che risultano approvati.

Sull'emendamento 25.100 soppressivo dell'articolo, il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto quindi ai voti, il mantenimento dell'articolo 25, esso non è approvato.

Sull'emendamento 26.1 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 26.1 risulta approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 26 nel suo complesso, così come modificato, che è approvato.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 27 nel suo complesso, al quale non risultano presentati emendamenti, che è approvato.

Sull'emendamento 28.100 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto in votazione, l'emendamento 28.100 è approvato. Risulta pertanto precluso l'emendamento 28.1.

Posto in votazione, con le modifiche apportate, l'articolo 28 nel suo complesso è approvato.

Sull'emendamento 29.100 il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 29.100 è approvato.

Sull'emendamento 29.1 il relatore, presidente TOMASSINI, esprime parere favorevole, così come il sottosegretario CURSI.

Posto in votazione, l'emendamento 29.1 è approvato.

Posto ai voti nel suo complesso con le modifiche apportate, l'articolo 29 risulta approvato.

Sull'emendamento 30.1 il RELATORE esprime parere favorevole, così come il sottosegretario CURSI.

Posto in votazione l'emendamento 30.1 è approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 30 nel suo complesso così come modificato, che risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione finale del testo unificato proposto dalla Commissione.

Il senatore MASCIONI interviene per dichiarazione di voto favorevole, sottolineando che la Commissione ha operato al fine di rispondere alle esigenze di un milione e mezzo di donatori di sangue. Rileva l'importanza e la necessità dell'approvazione del testo in esame, in un momento in cui la carenza di sangue rappresenta per l'Italia un pericolo sociale. Dà infine atto al relatore e ai colleghi della Commissione del prezioso lavoro svolto.

Il senatore TREDESE interviene per dichiarazione di voto favorevole, rivolgendo un ringraziamento al relatore, al Ministro Sirchia ed al sottosegretario Cursi. Osserva che il provvedimento rappresenta un atto importante, in quanto formulato per andare incontro alle esigenze dei volontari donatori di sangue. Auspica quindi che la Camera dei deputati provveda successivamente ad approvare in tempi rapidi il testo all'esame della Commissione.

Posto ai voti, è approvato il testo unificato proposto dalla Commissione con le modifiche testé accolte, con il seguente titolo: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati». La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

Il presidente TOMASSINI esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto. Ricorda l'importanza del contributo dei donatori e rivolge un apprezzamento ai Gruppi di opposizione per il loro atteggiamento costruttivo. Esprime quindi la propria gratitudine nei confronti del Ministro Sirchia e del sottosegretario Cursi per l'attenzione costantemente dimostrata riguardo al disegno di legge testé approvato, nonché agli uffici della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 255, 379, 623, 640, 658, 660**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Commissione di cui all'articolo 11» con le seguenti: «sentito il Centro Nazionale Sangue di cui all'articolo 13».

3.2

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali ai sensi dell'articolo 13» con le seguenti: «dal Centro Nazionale Sangue ai sensi dell'articolo 13».

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, introdurre il seguente:

«3-bis 1. Il sangue del cordone ombelicale può essere conservato su volontà della madre non solo per gli impieghi previsti dagli articoli 2 e 4 ma anche allo scopo di conservare per il proprio figlio cellule cordonali per eventuale futuro impiego.

2. Le Regioni identificano le strutture pubbliche e private in grado di svolgere attività di conservazione delle cellule del cordone ombelicale.

3. Il Centro Nazionale Sangue emana linee guida relative all'impiego delle cellule del cordone ombelicale a scopi di ricerca e regola l'utilizzo delle cellule cordonali laddove è richiesto il loro impiego da parte del figlio o del genitore per uso personale».

Art. 5.**5.100**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), numero 14), sostituire la parola: «creazione» con la seguente: «tenuta» ed aggiungere, in fine, le parole: «in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52».

Art. 6.**6.100**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: «aggiornati», inserire le seguenti: «sulla base di ulteriori accordi, nel rispetto della complessiva cornice finanziaria prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"».

6.200

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, in misura idonea rispetto al raggiungimento degli obiettivi di progresso della promozione della donazione».

6.1

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e Bolzano».

6.300

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2004 per oneri di impianto e di 2.100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 per oneri di funzionamento».

Art. 8.**8.100**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 405.418 a decorrere dall'anno 2002» con le seguenti: «euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005».

Art. 9.**9.100**

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005».

Art. 10.**10.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «per le funzioni di...» fino a: «...superiore di sanità» con le seguenti: «Per le funzioni di coordinamento e controllo esso si avvale del Centro Nazionale Sangue».

10.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «dell'Istituto superiore di sanità con le seguenti: «del Centro Nazionale Sangue».

10.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «dell'Istituto superiore di sanità» con le seguenti: «del Centro Nazionale Sangue».

10.4

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Commissione di cui all'articolo 11» con le seguenti: «sentito il Centro Nazionale Sangue di cui all'articolo 13».

Art. 11.**11.1**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 12.**12.1**

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI,
PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle province autonome».

Art. 13.**13.1 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (*Compiti del Centro Nazionale sangue*). – 1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, con proprio decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di una apposita struttura, denominata Centro Nazionale sangue, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

2. Per l'attività del Centro di cui al comma precedente viene istituito un Comitato direttivo composto:

dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità;

da un Direttore nominato dal Ministro;

da tre responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con periodicità quinquennale.

Il Comitato svolge compiti di indirizzo, coordinamento e promozione delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

3. Il Direttore di cui al comma 2 è scelto tra i dirigenti medici di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici, non dipendenti dall'istituto, in possesso di comprovata esperienza in materia gestionale-organizzativa e trasfusionale ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

4. Il Centro Nazionale sangue, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico anche sulla base di proposte espresse dalla consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, in particolare:

a) fornisce supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali;

b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed alle regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;

c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;

d) emana linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle direttive comunitarie;

e) fornisce al Ministro della salute ed alle regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;

f) emana linee guida in merito al modello organizzativo ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali;

g) emana linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;

h) svolge attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale;

i) provvede al coordinamento del flusso informativo di cui all'articolo 19 della presente legge;

l) effettua studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

m) svolge attività di formazione per le materie di propria competenza;

n) può svolgere, se richiesta, attività di consulenza e supporto ai fini della programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali a livello regionale;

o) rileva i fabbisogni regionali annuali di sangue e dei suoi prodotti ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;

p) esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche derivate dal sangue secondo i criteri e le modalità definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione europea;

q) definisce la proposta al Ministero della salute del programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;

r) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità delle procedure esistenti in materia, e formula proposte di periodico aggiornamento della regolamentazione in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;

s) cura il registro sangue per quanto attiene agli aspetti tecnico-organizzativi;

t) promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle Regioni e Province autonome;

u) promuove ed organizza il controllo di qualità esterna riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne;

v) provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati e sui loro centri *plasmaferes* produttiva, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome;

z) promuove la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;

x) promuove la donazione di sangue e la ricerca ad essa connessa.

5. Il Centro Nazionale sangue per gli aspetti relativi alle tecniche ed indagini di laboratorio si avvale delle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

6. Al Centro Nazionale sangue è assegnato un contributo annuo di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, compresa la promozione di attività di ricerca a livello nazionale. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

13.1 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (*Compiti del Centro Nazionale sangue*). - 1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, con proprio decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di una apposita struttura, denominata Centro Nazionale sangue, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

2. Per l'attività del Centro di cui al comma precedente viene istituito un Comitato direttivo composto:

dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità;

da un Direttore nominato dal Ministro;

da tre responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con periodicità quinquennale.

Il Comitato svolge compiti di indirizzo, coordinamento e promozione delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.

3. Il Direttore di cui al comma 2 è scelto tra i dirigenti medici di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici, non dipendenti dall'istituto, in possesso di comprovata esperienza in materia gestionale-organizzativa e trasfusionale ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

4. Il Centro Nazionale sangue, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico d'intesa con la consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, in particolare:

a) fornisce supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali;

b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed alle regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le regioni e i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;

c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;

d) emana linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle direttive comunitarie;

e) fornisce al Ministro della salute ed alle regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;

f) emana linee guida in merito al modello organizzativo ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali;

g) emana linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;

h) svolge attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale;

i) provvede al coordinamento del flusso informativo di cui all'articolo 19 della presente legge;

l) effettua studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

m) svolge attività di formazione per le materie di propria competenza;

n) può svolgere, se richiesta, attività di consulenza e supporto ai fini della programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali a livello regionale;

o) rileva i fabbisogni regionali annuali di sangue e dei suoi prodotti ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;

p) esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche derivate dal sangue secondo i criteri e le modalità definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione europea;

q) definisce la proposta al Ministero della salute del programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;

r) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità delle procedure esistenti in materia, e formula proposte di periodico aggiornamento della regolamentazione in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;

s) cura il registro sangue per quanto attiene agli aspetti tecnico-organizzativi;

t) promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle Regioni;

u) promuove ed organizza il controllo di qualità esterna riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne;

v) provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati, anche su richiesta delle regioni;

z) promuove la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;

x) promuove la donazione di sangue e la ricerca ad essa connessa.

5. Il Centro Nazionale sangue per gli aspetti relativi alle tecniche ed indagini di laboratorio si avvale delle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

6. Al Centro Nazionale sangue è assegnato un contributo annuo di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, compresa la promozione di attività di ricerca a livello nazionale. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

13.0.1 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale)

1. È istituita la consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di seguito denominata "Consulta". La Consulta è composta dai responsabili delle strutture di coordinamento e compensazione intraregionali ed interregionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), da 4 rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale, da 2 rappresentanti delle Associazioni pazienti emopatici e politrasfusi, da quattro rappresentanti delle Società scientifiche del settore. Alle riunioni della Consulta partecipa il Comitato direttivo del Centro Nazionale sangue.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della salute per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e della legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento.

3. La Consulta svolge funzioni consultive a favore del Centro Nazionale sangue e del Ministro della salute sulle materie di cui ai commi precedenti.

3-bis. Le risorse finanziarie utilizzate per la soppressa Commissione nazionale per il servizio trasfusionale sono destinate al funzionamento della Consulta tecnica per il servizio trasfusionale».

13.2

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

13.3

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

13.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale)

1. È istituita la consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di seguito denominata "Consulta". La Consulta è composta dai responsabili delle strutture di coordinamento e compensazione intraregionali ed interregionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), da 4 rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale, da 2 rappresentanti delle Associazioni pazienti emopatici e politrasfusi, da quattro rappresentanti delle Società scientifiche del settore. Alle riunioni della Consulta partecipa il Comitato direttivo del Centro Nazionale sangue.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della salute per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e della legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento.

3. La Consulta svolge funzioni consultive a favore del Centro Nazionale sangue sulle materie di cui ai commi precedenti.

3-bis. Le risorse finanziarie utilizzate per la soppressa Commissione nazionale per il servizio trasfusionale sono destinate al funzionamento della Consulta tecnica per il servizio trasfusionale».

Art. 14.**14.1**

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI,
PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 3, lettera e) sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 15.**15.1**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dall’Agenzia per i Servizi sanitari regionali» con le parole: «dal Centro Nazionale sangue».

15.100

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI,
PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

*Al comma 2, dopo le parole: «per la compensazione tra le regioni»,
sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano».*

15.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «dell’Agenzia per i Servizi sanitari regionali» con le parole: «del Centro Nazionale sangue».

Art. 16.**16.1**

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «la Commissione di cui all'articolo 11» con le parole: «il Centro Nazionale sangue di cui all'articolo 13».

16.100

IL RELATORE

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 5.

Art. 18.**18.100**

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «presso le aziende sanitarie è istituito» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

Art. 19.**19.1**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali e L'Istituto superiore di sanità» con le parole: «e il Centro Nazionale sangue».

19.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'istituzione del Sistema informativo dei servizi trasfusionali e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa massima di 3.742.000 euro per l'anno 2004 per oneri di impianto, 3.234.000 euro per l'anno 2005, di cui 2.066.000 euro per oneri di impianto e 1.168.000 euro per oneri di funzionamento, e di 1.168.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006 per oneri di funzionamento».

Art. 21.**21.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali» con le parole: «dal Centro Nazionale sangue».

Art. 22.**22.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'Agenzia per i Servizi sanitari regionali» con le parole: «dal Centro Nazionale sangue».

22.100

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «possono adottare».

Art. 25.**25.100**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.***Art. 26.****26.1**THALER AUSSEHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI,
PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO*Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano».***Art. 28.****28.100**

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 7.242.000 euro per l'anno 2004, 8.260.000 euro per l'anno 2005 e 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede quanto a 7.242.000 euro per l'anno 2004 ed a 2.066.000 euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 6.194.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della salute».

Conseguentemente, all'articolo 56, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «92,758 milioni di euro per l'anno

2004, 91,740 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

28.1

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 29.**29.100**

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «ad eccezione dell'articolo 23».

29.1

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dalle province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 30.**30.1**

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

247^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sulla politica ambientale nel semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea**

Il ministro MATTEOLI rileva che il programma della Presidenza italiana relativamente ai profili ambientali è stato individuato nelle linee generali nel luglio 2002, ed è stato successivamente precisato sulla base delle conclusioni del vertice di Johannesburg ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori del Consiglio dei ministri dell'ambiente durante le Presidenze della Danimarca e della Grecia. Tale programma, concordato con il segretariato del Consiglio della UE e con la Commissione europea, è orientato verso il tema guida della Presidenza italiana «l'Ambiente come opportunità». In questa stessa direzione erano state orientate

le iniziative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito del Gruppo G8 e nel corso della preparazione del vertice di Johannesburg, e su questa linea si sono sviluppate sia le iniziative di cooperazione ambientale internazionale in Cina, nel nord Africa, in Medio oriente e nei Balcani, sia il programma di cooperazione scientifica e tecnologica con gli Stati Uniti sui cambiamenti climatici. La Presidenza italiana si colloca dunque nel contesto di un intenso programma di attività internazionali, che negli ultimi due anni è stato caratterizzato da una sfida culturale e politica significativa nella prospettiva di una svolta europea dalla cultura negativa rappresentata dal sistema dei comandi e controlli a quella positiva dell'ambiente inteso come motore di sviluppo.

In particolare, per quanto attiene al tema guida della Presidenza italiana dell'Unione europea, bisogna far riferimento al vertice di Johannesburg che ha indicato gli obiettivi e i programmi per l'integrazione della dimensione ambientale nelle strategie dello sviluppo, ha riconosciuto il ruolo positivo e necessario delle imprese e della comunità degli affari per coniugare crescita economica e protezione dell'ambiente ed ha definitivamente messo la parola fine alla teoria e alla pratica del conflitto tra ambiente e sviluppo. Gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione hanno la responsabilità di trarre le conseguenze del predetto vertice, aprendo una nuova stagione delle politiche ambientali europee, che dovranno essere basate su azioni positive e su accordi volontari tra amministrazioni pubbliche e imprese, piuttosto che sull'ideologia dei divieti e del controllo delle burocrazie ambientali. Del resto, la strada europea è già stata tracciata prima di Johannesburg, a Cardiff nel 1998, a Lisbona nel 2000 e poi a Barcellona nel 2002, con l'indicazione di una strategia finalizzata al raggiungimento, in Europa, di *standards* elevati di crescita economica eco-efficiente. Strumento principale di questa strategia sono gli indicatori di sostenibilità, che devono assumere sia la funzione di criteri di riferimento per la promozione di nuovi modelli di produzione e consumo, sia quella di misuratori della qualità della crescita economica. Gli indicatori di sostenibilità sono i rilevatori dell'integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche di settore, dell'efficienza dell'uso delle risorse naturali ed energetiche a parità di prodotto, del rapporto tra innovazione tecnologica e crescita economica; pertanto, tali parametri dovranno orientare gli obiettivi e le misure delle politiche fiscali per incentivare l'efficienza e l'innovazione, e disincentivare nello stesso tempo sia lo spreco delle risorse che gli effetti ambientali negativi di politiche e tecnologie che generano danni e costi che si prolungano nel tempo e sottraggono ricchezza alla comunità. La Presidenza italiana dell'Unione europea ha orientato il suo programma nella direzione dell'integrazione della dimensione ambientale nelle strategie dello sviluppo e della crescita economica della «Grande Europa», ed alla fine del 2002 il Consiglio europeo approverà la liste degli indicatori di sostenibilità.

Con riferimento ai principali appuntamenti del semestre italiano, il Ministro ricorda che si è tenuto il 7 luglio a Trieste una riunione fra i rappresentanti dei 25 paesi dell'Unione al fine di esaminare, nel corso di un

workshop tecnico ad alto livello, le prospettive della integrazione nelle politiche e norme ambientali europee delle 10 economie dei nuovi Stati membri. Il 18 luglio, poi, a Montecatini Terme, si sono incontrati per tre giorni i Ministri dell'ambiente e dell'energia dei 25 Stati membri per discutere sulle strategie e sulle politiche necessarie per rispondere nello stesso tempo sia alla domanda di energia e di sicurezza energetica della «Grande Europa», sia agli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni. La riunione preparata in collaborazione con l'Agenzia internazionale dell'energia, con le imprese e con le istituzioni scientifiche europee, sulla base del Libro Verde della Commissione europea sull'energia e del Programma europeo sui cambiamenti climatici, si è prefissa l'obiettivo di definire indicatori integrati di sostenibilità delle politiche e energetiche ed ambientali dell'Unione Europea.

Agli inizi di settembre la Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione contro la Desertificazione, a l'Havana, si confronterà sulle strategie e sui programmi per contrastare la degradazione ambientale dei suoli e gli effetti della siccità in particolare nei paesi in via di sviluppo. La riunione dell'Havana sarà preparata da una consultazione ad alto livello che si sta svolgendo a Roma in questi giorni con la partecipazione di rappresentanti di tutte le regioni del pianeta e le agenzie delle Nazioni Unite. L'11 e il 12 settembre, poi, sarà ospitato a Firenze, un *workshop* europeo sui cambiamenti climatici, in preparazione della posizione europea in vista della Conferenza internazionale di Mosca del 29 settembre e della Nona Conferenza delle Parti sui Cambiamenti Climatici, che l'Italia ospiterà a Milano dal 1° al 12 dicembre. Il 25 ed il 26 settembre, inoltre, si terrà a Roma un *workshop* europeo sugli indicatori di sostenibilità che discuterà la lista degli indicatori da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri dell'ambiente del 27 ottobre, a Lussemburgo, in vista della decisione che sarà adottata dal Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo di fine anno e che costituirà la base per il «Consiglio di Primavera» del 2004 in Irlanda.

Le strategie e i programmi per l'integrazione della dimensione ambientale nelle politiche di settore, a livello internazionale e regionale, saranno il tema guida della Conferenza ministeriale Asia-Europa (ASEM), che si terrà a Lecce l'11 e 13 ottobre, e della tredicesima Conferenza delle Parti della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo, che si svolgerà a Catania dal 10 al 14 novembre. Tale ultima Conferenza, alla quale parteciperanno i rappresentanti dei paesi della Unione europea, dei Balcani, del Medio Oriente e del Nord Africa, sarà anche l'occasione per consolidare ed estendere l'iniziativa italiana presentata a Johannesburg per la promozione delle energie rinnovabili nella regione mediterranea. La riunione degli organi sussidiari della Conferenza per la protezione della biodiversità, che si svolgerà a Montreal dal 10 al 14 novembre, rappresenta un appuntamento strategico per integrare i criteri e gli obiettivi della valorizzazione della biodiversità nelle strategie della crescita economica e dello sviluppo sostenibile.

Infine, la Nona Conferenza delle Parti sui Cambiamenti Climatici (COP 9), che avrà luogo a Milano dal 1 al 12 dicembre sarà l'ultimo e più impegnativo appuntamento della Presidenza italiana, prima del Consiglio dei ministri dell'ambiente del 22 dicembre, a Bruxelles. Alla COP 9 parteciperanno i rappresentanti di 180 paesi, delle agenzie delle Nazioni Unite, delle istituzioni finanziarie multilaterali, delle associazioni ambientaliste internazionali, delle maggiori imprese energetiche. La Presidenza italiana vuole portare alla Conferenza di Milano un messaggio positivo, per affermare che la strategia internazionale sui cambiamenti climatici deve essere un'occasione per la promozione dell'innovazione tecnologica e della cooperazione tecnologica, finalizzate alla crescita economica sostenibile dell'intero pianeta.

In preparazione della Conferenza di Milano, l'Italia ospiterà il 6 ottobre una riunione informale ad alto livello con la partecipazione dei Ministri e dei rappresentanti dei maggiori gruppi regionali, nonché del Segretario delle Nazioni Unite.

È sua precisa convinzione che la salvaguardia dell'ambiente possa procedere di pari passo con lo sviluppo economico e che sia quindi possibile garantire, insieme, la tutela dell'ecosistema e l'occupazione. Anche in quest'ottica, è pertanto auspicabile che la maggioranza e l'opposizione convengano almeno sulle priorità che il Governo ha fissato in materia ambientale.

Intanto, per quanto riguarda la strategia europea per lo sviluppo sostenibile e la preparazione del Consiglio europeo di primavera, il Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 22 dicembre approverà la lista degli indicatori di sostenibilità, che dovranno misurare sia la qualità ambientale della crescita economica, sia l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche di settore, dell'efficienza dell'uso delle risorse naturali ed energetiche a parità di prodotto, del rapporto tra innovazione tecnologica e crescita economica.

La lista degli indicatori sarà parte integrante delle conclusioni sulla strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e la realizzazione degli impegni assunti a Johannesburg, che sarà trasmessa al «Consiglio di primavera» del 2004 in Irlanda. La Presidenza italiana intende orientare la strategia europea nella direzione dell'integrazione della dimensione ambientale nelle strategie dello sviluppo e della crescita economica della «Grande Europa», in linea con le decisioni di Cardiff del 1998, di Lisbona nel 2000 e di Barcellona nel 2002.

Con riferimento all'attuazione del protocollo di Kyoto e alle riduzioni delle emissioni di gas serra, la ratifica della Russia è essenziale per dare credibilità all'impegno europeo e per collocare in un contesto internazionale certo le direttive europee sul «mercato dei permessi di emissione» e sui «meccanismi di *Joint Implementation* e *Clean Development Mechanism*». La Conferenza di Mosca sui cambiamenti climatici del prossimo 29 settembre, che sarà aperta da un discorso del presidente Putin, potrebbe essere l'ultima occasione per la ratifica prima delle elezioni russe che si svolgeranno nel prossimo novembre. In questa prospettiva, dopo la lettera

inviata dal ministro Frattini al ministro degli affari esteri russo Ivanov e la disponibilità manifestata dalla Russia verso la Presidenza italiana si è ritenuto di programmare una visita della *troika* a Mosca lo stesso 29 settembre in occasione della Conferenza scientifica sui cambiamenti climatici. A questo proposito, tenendo conto che la Russia sta valutando le condizioni più vantaggiose per la ratifica in relazione agli aiuti diretti ed indiretti che può ricevere da parte dell'Unione europea, si è ritenuto opportuno avviare un programma di collaborazione con il Ministero russo dell'energia, avente ad oggetto il finanziamento di progetti energetici russi per l'aumento dell'efficienza e la riduzione delle emissioni.

Questo programma si configura come un progetto pilota di «*Joint Implementation*», meccanismo istituito dal protocollo di Kyoto per la produzione tecnologica tra i paesi industrializzati. Inoltre, nell'ambito dell'accordo con il Ministero russo dell'energia, si realizzerà un programma di assistenza per l'istituzione degli uffici governativi russi che dovranno regolamentare le attività relative alla certificazione e al commercio dei permessi di emissione, secondo quanto previsto da un altro meccanismo istituito dal protocollo di Kyoto «*Emissions trading*». La ratifica di tale protocollo da parte della Russia e la cooperazione tecnologica ed industriale per la riduzione delle emissioni saranno al centro dei lavori della COP9 di Milano, in vista della quale è necessario un intenso lavoro di preparazione politica, tecnica e diplomatica.

In tale prospettiva ha rivestito un ruolo significativo la riunione informale dei Ministri dell'ambiente e dell'energia, tenutasi a Montecatini dal 18 al 20 luglio scorsi. Infatti, tale incontro è stato fondamentale sia in considerazione della partecipazione dei Ministri dei nuovi dieci Paesi sia per consentire uno scambio di idee sulle iniziative da assumere con la Russia, mentre la Danimarca e l'Italia hanno avuto modo di comunicare le iniziative bilaterali avviate o programmate per incentivare anche finanziariamente la ratifica del protocollo di Kyoto.

In merito al regolamento sui meccanismi del predetto protocollo, al fine di adempiere agli obblighi assunti dall'Unione Europea, il 23 ottobre 2001 la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM2001/580) relativa a un pacchetto di concrete misure di attuazione. La proposta di direttiva concernente i meccanismi integra la direttiva, appena approvata, che istituisce una disciplina per lo scambio dei diritti di emissione comunitari e indicherà le condizioni alle quali sarà possibile utilizzare i cosiddetti crediti di riduzione ottenuti sulla base dei meccanismi previsti dai progetti. La direttiva dovrebbe entrare in vigore nel 2005, parallelamente al sistema comunitario di scambio dei diritti di emissione, mentre la Commissione intende presentare la proposta di direttiva entro questo mese, proponendo un uso fortemente limitato dei crediti di riduzione derivanti dall'uso dei meccanismi. Proseguendo su tale ultima proposta l'Italia, unitamente alla Gran Bretagna e all'Olanda, ha espresso la propria contrarietà.

Per quanto concerne la legislazione sui prodotti chimici, nel 2001 la Commissione ha presentato il Libro Bianco «Strategia per una politica fu-

tura in materia di sostanze chimiche» che costituisce la base per la proposta della Commissione di riforma della legislazione ambientale in materia di sostanze chimiche. L'elemento fondamentale introdotto dal Libro Bianco – che costituirà il cardine della Commissione europea sulle sostanze chimiche – è il sistema *Reach* (*Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals*) avente ad oggetto le sostanze chimiche nuove introdotte nel mercato dopo il 1981 e quelle già esistenti prima di quella data. Tale sistema ha l'obiettivo di raccogliere dati e informazioni esaurienti su tutte le sostanze prodotte e immesse sul mercato in quantitativi superiori a una tonnellata all'anno.

Si tratta di una radicale innovazione dell'attuale sistema che porrà a carico dei produttori, importatori e utilizzatori di sostanze chimiche un onere molto rilevante in termini di dati e informazioni da produrre sulle caratteristiche di pericolosità e sul rischio connesso all'uso di circa 30.000 prodotti chimici. Il 7 maggio scorso, inoltre, la Commissione ha reso pubblico su internet il pacchetto legislativo per la consultazione del pubblico per la durata di otto settimane, indicando che la data più realistica per la presentazione della proposta definitiva sarà il prossimo settembre. L'Italia è stata sollecitata dalla Commissione e da molti stati membri se intende attribuire il *dossier* al Consiglio ambiente oppure al Consiglio competitività. È stata formulata, in via informale, una ipotesi di compromesso per affidare la gestione di tale *dossier* ad un gruppo tecnico misto «amici della Presidenza», composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria.

Infine, relativamente ai temi dell'ambiente e della salute, la Presidenza italiana intende far approvare al Consiglio del 22 dicembre la strategia su ambiente e salute. In particolare, nella sua fase iniziale la strategia si concentrerà sui bambini, ossia su uno dei gruppi sociali più vulnerabili. Lo scopo è colmare lo scarto di conoscenza tra ambiente e salute tramite l'aumento degli investimenti nella ricerca per un monitoraggio integrato. L'Unione Europea spera inoltre di mobilitare operatori a livello locale, nazionale ed internazionale nel campo ambientale, nel campo della salute e della ricerca per supportare l'iniziativa.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, nel ringraziare il ministro Matteoli, condivide l'affermazione che la salvaguardia ambientale sia compatibile con lo sviluppo economico e l'occupazione. Chiede quindi al Ministro la sua opinione in merito all'atteggiamento dei paesi non sviluppati che hanno chiesto una seria riflessione sulla politica di investimenti, nonché sulla carenza di poteri cogenti per quanto riguarda gli obiettivi di salvaguardia ambientale, a fronte dei poteri di cui dispone invece un'organizzazione come il WTO.

Il senatore RIZZI, nell'esprimere, a nome del Gruppo Forza Italia, vivo apprezzamento nei confronti del ministro Matteoli, chiede a chi sarà affidata, sotto il profilo organizzativo, la Nona Conferenza delle Parti sui Cambiamenti Climatici, (COP 9) di Milano del prossimo dicembre.

Il senatore SPECCHIA ringrazia vivamente il ministro Matteoli per le puntuali comunicazioni rese ed esprime la sua personale soddisfazione per il mutamento culturale che si sta registrando rispetto agli anni passati, mutamento che vede sempre più la tutela dell'ambiente come motore di sviluppo. Auspica pertanto anch'egli che l'opposizione condivida le priorità delineate dal Ministro, con l'obiettivo di sostenere l'operato del Governo durante il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. Chiede quindi al Ministro di fare il possibile, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, per riferire, nei prossimi mesi, alla Commissione ambiente in merito all'attività posta in essere dal Governo nel corso del semestre di Presidenza.

Il senatore MONTINO ringrazia il Ministro per la sua presenza in Commissione ambiente e gli assicura che da parte del Gruppo DS vi è la piena disponibilità a discutere costruttivamente sul merito dei problemi, contribuendo così a far sì che il programma di Presidenza italiana del semestre europeo possa beneficiare del più ampio consenso.

La relazione svolta dal Ministro è assai ricca ed è quindi opportuno, come auspicato dal senatore Specchia, che il titolare del Dicastero dell'ambiente torni in Commissione per approfondire, nel merito, i cinque temi oggi illustrati.

Per il momento, però, si assiste ad una conduzione, per così dire, schizofrenica della politica ambientale, evidenziandosi un contrasto tra obiettivi prefissati e azioni concrete poste in essere: si pensi, ad esempio, al recente decreto-legge che consentiva l'innalzamento dei limiti di temperatura delle acque di raffreddamento delle centrali elettriche, suscettibile di determinare un gravissimo impatto sull'ambiente, alterandone gli equilibri.

Sarebbe a questo punto quanto meno opportuno che il Governo, per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto, incominciasse ad adottare misure concrete per ridurre le emissioni inquinanti, anche prima che il protocollo venga ratificato da tutti gli Stati contraenti.

Se il Governo saprà dimostrare di voler veramente adottare misure in linea con gli obiettivi proclamati, da parte del suo Gruppo politico non vi saranno difficoltà ad affrontare, nel merito, le diverse problematiche.

Il senatore CHINCARINI, nell'esprimere apprezzamento nei confronti del ministro Matteoli, chiede al titolare del Dicastero quale sia la sua opinione in merito alla recente decisione della Protezione civile di trasferire ingenti quantità di acqua dai laghi alpini al Po, e se non ritenga che la competenza a prendere simili decisioni debba essere del Ministro dell'ambiente. Chiede inoltre chiarimenti in ordine all'atteggiamento del Ministero dell'ambiente a sostegno delle esigenze degli enti locali, per quanto riguarda la realizzazione del cosiddetto Corridoio 5.

Il senatore VALLONE, associandosi ai ringraziamenti rivolti al ministro Matteoli per la sua disponibilità, assicura che il Gruppo della Margherita non sarà mai d'accordo con chi auspica che il Governo italiano faccia brutte figure a livello internazionale.

Chiede quindi al titolare del Dicastero quali iniziative intenda adottare per invertire la tendenza all'aumento delle emissioni inquinanti, così da potersi avvicinare agli obiettivi assegnati all'Italia dal protocollo di Kyoto.

Il senatore SCOTTI, dopo aver ringraziato il Ministro, osserva come gli sforzi che un paese come l'Italia può compiere per ridurre le emissioni inquinanti possano essere vanificati dall'operato di altri, ben più grandi, paesi: si pensi, ad esempio, all'impatto degli incendi che si registrano ogni anno in un paese come la Cina, impatto inquinante superiore addirittura a quello complessivo degli USA.

Il ministro MATTEOLI ringrazia vivamente tutti i senatori intervenuti, anche per lo spirito collaborativo mostrato, e fa presente innanzitutto al senatore Moncada Lo Giudice che, in effetti, i paesi non sviluppati hanno chiesto un momento di riflessione per quanto riguarda la politica degli investimenti, sotto il profilo della richiesta di garantire la salvaguardia ambientale; in altri termini, è precisa intenzione dell'Italia di sostenere la tesi che i paesi in via di sviluppo debbano essere aiutati e sostenuti, ma a condizione che garantiscano la tutela dell'ambiente. Per quanto riguarda l'altro quesito posto dal senatore Moncada Lo Giudice, è evidente che occorre lavorare per mettere a punto regole comuni, con la previsione equilibrata di sanzioni in tutti i settori di intervento, assicurando un coordinamento fra quanto previsto nel settore del commercio internazionale e nel campo della tutela dell'ecosistema.

Assicura quindi il senatore Specchia che sarà sua cura tornare in Commissione ambiente intorno alla metà del semestre, per riferire in merito alla realizzazione del programma italiano di Presidenza dell'Unione Europea.

Quanto alle osservazioni del senatore Montino, quella conduzione schizofrenica della politica ambientale di cui parlava l'esponente dell'opposizione è purtroppo figlia dell'emergenza; in altri termini, l'adozione di norme ambivalenti, se non contraddittorie rispetto agli obiettivi di tutela dell'ambiente, si deve purtroppo al fatto che è ancora necessario, talvolta, affrontare all'ultimo momento situazioni di vera e propria emergenza. D'altra parte, con riferimento al decreto-legge ricordato dal senatore Montino, come titolare del Dicastero ha chiesto e ottenuto che venisse inserito l'articolo 2, che imponeva di elevare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, va ricordato che il programma di realizzazione di nuove centrali elettriche non si è ancora concretizzato per via delle resistenze degli enti locali.

A quest'ultimo riguardo, è cura del Dicastero da lui diretto fare sempre il possibile per contemperare le esigenze dello Stato centrale e delle autonomie locali: così, per quanto riguarda la sospensione del traffico automobilistico nelle grandi città durante le domeniche, poiché è sua personale opinione che non sia una misura particolarmente produttiva ai fini del contenimento dei livelli di inquinamento dell'aria nei centri urbani, ogni decisione è stata lasciata alle singole amministrazioni locali, senza sostegni finanziari da parte del Governo.

Per quanto concerne poi la realizzazione del cosiddetto Corridoio 5, il Ministero dell'ambiente non lascerà certo soli gli enti locali, il cui punto di vista verrà tenuto nella maggiore considerazione possibile.

Per ciò che riguarda l'altro quesito rivolto dal senatore Chincarini, anche la decisione di trasferire parte delle acque dei laghi alpini al Po è frutto della situazione di emergenza registratasi; al riguardo, non si può non constatare che purtroppo la cultura dell'acqua in Italia non è informata ad un attento ed oculato uso di tale preziosa risorsa.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Vallone, il Ministero dell'ambiente ha già fatto non poco per invertire la tendenza all'aumento delle emissioni inquinanti: si pensi agli accordi sottoscritti con i produttori di mezzi a due ruote, con la Fiat, nonché alle misure adottate per favorire il trasporto merci su gomma, la realizzazione di parcheggi nelle semiperiferie delle città e la riforestazione. D'altra parte, come ha giustamente osservato il senatore Scotti, nessuna misura può essere risolutiva se non vi è la piena collaborazione alla realizzazione degli obiettivi del protocollo di Kyoto da parte dei grandi paesi. Per quanto riguarda proprio la Cina, il Ministero dell'ambiente ha aperto un proprio ufficio a Pechino ed ha favorito un accordo in base al quale la municipalità della capitale cinese acquisterà alcune migliaia di minibus, qualora accertasse la funzionalità di tali mezzi e la contestuale riduzione dei gas inquinanti. D'altra parte la Cina è un paese con uno sviluppo economico imponente reso possibile proprio dal fatto che si è potuto finora operare senza dover rispettare troppe regole. È chiaro invece che, per assicurare il rispetto degli equilibri ambientali, non è più possibile che ciascun paese operi in assenza di regole.

Il presidente NOVI ringrazia vivamente il ministro Matteoli per la sua disponibilità e per l'impegno dimostrato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

Presidenza del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

*ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME
OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE*

Bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente relatore*, introduce i temi oggetto dell'esame all'ordine del giorno. Avverte che il testo integrale della relazione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Espone la relazione sul bilancio preventivo 2002 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, sulla base degli elementi di cui dispone.

Propone, quindi, di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminato il bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) il quadro previsionale complessivo ipotizzato per l'esercizio 2002, in termini di aggregati fondamentali, evidenzia una situazione peggiorativa rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio 2001;

B) per quanto attiene alla gestione finanziaria, secondo la previsione formulata per il 2002, a fronte di entrate per complessivi 186.553 mln di euro, le uscite si attesterebbero sui 187.428 mln di euro, con

un'ipotesi di disavanzo finanziario di competenza di -875 mln di euro, contro un avanzo di 1.252 mln di euro, risultanti dalla previsione aggiornata 2001 (1.329 consuntivati a fine 2001);

C) a determinare tale risultato concorre il saldo negativo di parte corrente, pari a -889 mln di euro, solo marginalmente compensato dal risultato positivo in conto capitale (14 mln di euro);

D) per la parte corrente, in particolare, sono state previste entrate per 156.577 mln di euro, ipotizzando un aumento di 2.796 mln di euro rispetto alla previsione assestata 2001, ascrivibile essenzialmente ad un maggior gettito contributivo, al trasferimento da parte dello Stato per la copertura degli oneri non previdenziali, destinati anche al disavanzo del Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato, e alla Gestione invalidi civili, al recupero di prestazioni per 1.942 mln di euro;

E) peraltro, anche sul versante delle uscite correnti, è stata formulata una previsione di significativa crescita delle stesse rispetto alla previsione aggiornata 2001 quantificabile in oltre 5.000 mln di euro (da 152.423 a 157.466 mln di euro); incremento che è spiegato da una ancora più elevata crescita (5.848 mln di euro) delle spese per prestazioni istituzionali, parzialmente compensata dalla riduzione di altre voci di costo corrente (spese per il funzionamento, costi di gestione, e così via);

F) in ordine alla gestione finanziaria di cassa, l'evidenza che emerge dall'esame delle previsioni formulate per il 2002 è un aumento significativo del fabbisogno netto dell'INPS (dai 679 mln di euro delle previsioni aggiornate 2001 ai 5.091 mln di euro previsti per il 2002) da coprire con le anticipazioni dello Stato;

G) i 5.091 mln di euro di fabbisogno netto dell'INPS previsto per il 2002 deriva dalla differenza tra riscossioni stimate in 177.439 mln di euro e pagamenti presunti pari a 182.530 mln di euro;

H) in particolare le anticipazioni previste coprono per: 3.766 mln di euro, il fabbisogno delle gestioni previdenziali (le anticipazioni sono interamente destinate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti); 258 mln di euro, il Fondo di riserva per spese impreviste; 1.067 mln di euro, il fabbisogno delle gestioni assistenziali;

I) la gestione economico-patrimoniale è stato previsto chiuda il 2002 con un disavanzo di -1.680 mln di euro, contro l'avanzo di 1.366 mln di euro risultante dalla previsione assestata 2001 (79 mln di euro consuntivati a fine 2001);

J) il disavanzo di -1.680 mln è giustificato per -1.453 mln di euro dai risultati delle gestioni previdenziali. In particolare, le singole gestioni evidenziano per il 2002 i seguenti andamenti: Comparto dei lavoratori dipendenti -511 mln di euro (precisamente -6.729 il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e +6.218 la gestione prestazioni temporanee); Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli Enti pubblici creditizi +249 mln di euro; Area dei lavoratori autonomi -1.311 mln di euro (precisamente -3.241 mln di euro per la gestione coltivatori diretti, -1.257 mln di euro per la gestione artigiani, -82 per la gestione esercenti attività commerciale, +3.269 per la gestione lavoratori

parasubordinati); Fondi di previdenza sostitutivi dell'AGO 75 mln di euro; Gestioni speciali integrative dell'AGO +32 mln di euro; altri Fondi 13 mln di euro;

K) dal quadro delineato emerge chiaramente la situazione preoccupante del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che è previsto peggiori ulteriormente rispetto alla previsione aggiornata 2001 (-2.581 mln di euro), con impatti sul risultato complessivo del comparto che quindi richiede l'individuazione di misure finalizzate al ripianamento del deficit;

L) appare altresì negativo il risultato della gestione agricoltura e della gestione artigiani. In entrambi i casi, lo squilibrio gestionale è da attribuire essenzialmente al negativo rapporto contributi/prestazioni;

M) risolvono, per quanto possibile, il risultato complessivo dell'Istituto la gestione prestazioni temporanee e la gestione parasubordinati;

N) risulta chiaro l'impatto del risultato negativo di conto economico previsto per il 2002 sulla situazione patrimoniale: al 31.12.2002 la situazione patrimoniale netta è stata, infatti, stimata pari a 11.593 mln di euro contro i 13.273 mln di euro della previsione aggiornata 2001;

O) complessivamente, si richiama l'attenzione sulla necessità di intervenire sulle gestioni che presentano evidenti squilibri nel rapporto tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali;

P) infine, sul versante costi, appare opportuno monitorare attentamente quelli relativi alle spese informatiche;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno definire gli interventi atti a migliorare il quadro previsionale complessivo ipotizzato per l'esercizio 2002, che in termini di aggregati fondamentali evidenzia una situazione peggiorativa rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio 2001;

2) appare opportuno, in ordine alla gestione finanziaria di cassa che emerge dall'esame delle previsioni formulate per il 2002 evidenziare, altresì, l'esigenza di un monitoraggio dell'aumento significativo del fabbisogno netto dell'INPS da coprire con le anticipazioni dello Stato, che, dai 679 mln di euro delle previsioni aggiornate 2001 è passato ai 5.091 mln di euro previsti per il 2002;

3) appare necessario intervenire sulle gestioni che presentano evidenti squilibri nel rapporto tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali;

4) appare necessario, in particolare, intervenire sulla preoccupante situazione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che è previsto peggiori ulteriormente rispetto alla previsione aggiornata 2001 (-2.581 mln di euro), con impatti sul risultato complessivo del comparto, attraverso l'individuazione di misure finalizzate al ripianamento del deficit;

5) appare altresì necessario migliorare il risultato della gestione agricoltura e della gestione artigiani, in considerazione soprattutto del fatto che, in entrambi i casi, lo squilibrio gestionale è da attribuire essenzialmente al rapporto negativo contributi/prestazioni;

6) appare opportuno infine, sul versante dei costi, monitorare attentamente quelli relativi alle spese informatiche».

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) concorda con la proposta del relatore, rilevando peraltro l'opportunità di richiedere all'Istituto di fornire gli elementi adeguati per procedere ad una valutazione dei risultati della gestione patrimoniale.

Il senatore Tiziano TREU (Mar-DL-U) concorda con la proposta del relatore. Sottolinea la necessità che siano fornite, in futuro, le motivazioni relative agli scostamenti delle previsioni dai risultati del consuntivo.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente relatore*, dopo aver svolto alcune considerazioni sugli elementi emersi dal dibattito, recependo le indicazioni del deputato Barbieri, presenta una nuova formulazione delle considerazioni conclusive, che confluiranno nella relazione al Parlamento, (*vedi allegato*).

La Commissione approva, quindi, la nuova proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio preventivo 2002 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS (*vedi allegato*).

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 9.

ALLEGATO 1

**Esame del bilancio preventivo 2002
relativo all'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS**

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminato il bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) il quadro previsionale complessivo ipotizzato per l'esercizio 2002, in termini di aggregati fondamentali, evidenzia una situazione peggiorativa rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio 2001;

B) per quanto attiene alla gestione finanziaria, secondo la previsione formulata per il 2002, a fronte di entrate per complessivi 186.553 mln di euro, le uscite si attesterebbero sui 187.428 mln di euro, con un'ipotesi di disavanzo finanziario di competenza di -875 mln di euro, contro un avanzo di 1.252 mln di euro, risultanti dalla previsione aggiornata 2001 (1.329 consuntivati a fine 2001);

C) a determinare tale risultato concorre il saldo negativo di parte corrente, pari a -889 mln di euro, solo marginalmente compensato dal risultato positivo in conto capitale (14 mln di euro);

D) per la parte corrente, in particolare, sono state previste entrate per 156.577 mln di euro, ipotizzando un aumento di 2.796 mln di euro rispetto alla previsione assestata 2001, ascrivibile essenzialmente ad un maggior gettito contributivo, al trasferimento da parte dello Stato per la copertura degli oneri non previdenziali, destinati anche al disavanzo del Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato, e alla Gestione invalidi civili, al recupero di prestazioni per 1.942 mln di euro;

E) peraltro, anche sul versante delle uscite correnti, è stata formulata una previsione di significativa crescita delle stesse rispetto alla previsione aggiornata 2001 quantificabile in oltre 5.000 mln di euro (da 152.423 a 157.466 mln di euro); incremento che è spiegato da una ancora più elevata crescita (5.848 mln di euro) delle spese per prestazioni istituzionali, parzialmente compensata dalla riduzione di altre voci di costo corrente (spese per il funzionamento, costi di gestione, e così via);

F) in ordine alla gestione finanziaria di cassa, l'evidenza che emerge dall'esame delle previsioni formulate per il 2002 è un aumento si-

gnificativo del fabbisogno netto dell'INPS (dai 679 mln di euro delle previsioni aggiornate 2001 ai 5.091 mln di euro previsti per il 2002) da coprire con le anticipazioni dello Stato;

G) i 5.091 mln di euro di fabbisogno netto dell'INPS previsto per il 2002 deriva dalla differenza tra riscossioni stimate in 177.439 mln di euro e pagamenti presunti pari a 182.530 mln di euro;

H) in particolare le anticipazioni previste coprono per: 3.766 mln di euro, il fabbisogno delle gestioni previdenziali (le anticipazioni sono interamente destinate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti); 258 mln di euro, il Fondo di riserva per spese impreviste; 1.067 mln di euro, il fabbisogno delle gestioni assistenziali;

I) la gestione economico-patrimoniale è stato previsto chiuda il 2002 con un disavanzo di -1.680 mln di euro, contro l'avanzo di 1.366 mln di euro risultante dalla previsione assestata 2001 (79 mln di euro consuntivati a fine 2001);

J) il disavanzo di -1.680 mln è giustificato per -1.453 mln di euro dai risultati delle gestioni previdenziali. In particolare, le singole gestioni evidenziano per il 2002 i seguenti andamenti: Comparto dei lavoratori dipendenti -511 mln di euro (precisamente -6.729 il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e +6.218 la gestione prestazioni temporanee); Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli Enti pubblici creditizi +249 mln di euro; Area dei lavoratori autonomi -1.311 mln di euro (precisamente -3.241 mln di euro per la gestione coltivatori diretti, -1.257 mln di euro per la gestione artigiani, -82 per la gestione esercenti attività commerciale, +3.269 per la gestione lavoratori parasubordinati); Fondi di previdenza sostitutivi dell'AGO 75 mln di euro; Gestioni speciali integrative dell'AGO +32 mln di euro; altri Fondi 13 mln di euro;

K) dal quadro delineato emerge chiaramente la situazione preoccupante del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che è previsto peggiori ulteriormente rispetto alla previsione aggiornata 2001 (-2.581 mln di euro), con impatti sul risultato complessivo del comparto che quindi richiede l'individuazione di misure finalizzate al ripianamento del deficit;

L) appare altresì negativo il risultato della gestione agricoltura e della gestione artigiani. In entrambi i casi, lo squilibrio gestionale è da attribuire essenzialmente al negativo rapporto contributi/prestazioni;

M) risolvano, per quanto possibile, il risultato complessivo dell'Istituto la gestione prestazioni temporanee e la gestione parasubordinati;

N) risulta chiaro l'impatto del risultato negativo di conto economico previsto per il 2002 sulla situazione patrimoniale: al 31.12.2002 la situazione patrimoniale netta è stata, infatti, stimata pari a 11.593 mln di euro contro i 13.273 mln di euro della previsione aggiornata 2001;

O) complessivamente, si richiama l'attenzione sulla necessità di intervenire sulle gestioni che presentano evidenti squilibri nel rapporto tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali;

P) infine, sul versante costi, appare opportuno monitorare attentamente quelli relativi alle spese informatiche;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno definire gli interventi atti a migliorare il quadro previsionale complessivo ipotizzato per l'esercizio 2002, che in termini di aggregati fondamentali evidenzia una situazione peggiorativa rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio 2001;

2) appare opportuno, in ordine alla gestione finanziaria di cassa che emerge dall'esame delle previsioni formulate per il 2002 evidenziare, altresì, l'esigenza di un monitoraggio dell'aumento significativo del fabbisogno netto dell'INPS da coprire con le anticipazioni dello Stato, che, dai 679 mln di euro delle previsioni aggiornate 2001 è passato ai 5.091 mln di euro previsti per il 2002;

3) appare necessario intervenire sulle gestioni che presentano evidenti squilibri nel rapporto tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali;

4) appare necessario, in particolare, intervenire sulla preoccupante situazione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che è previsto peggiori ulteriormente rispetto alla previsione aggiornata 2001 (-2.581 mln di euro), con impatti sul risultato complessivo del comparto, attraverso l'individuazione di misure finalizzate al ripianamento del *deficit*;

5) appare altresì necessario migliorare il risultato della gestione agricoltura e della gestione artigiani, in considerazione soprattutto del fatto che, in entrambi i casi, lo squilibrio gestionale è da attribuire essenzialmente al rapporto negativo contributi/prestazioni;

6) appare opportuno, sul versante dei costi, monitorare attentamente quelli relativi alle spese informatiche;

7) appare opportuno, infine, che l'Istituto fornisca gli elementi adeguati per procedere ad una valutazione dei risultati della gestione patrimoniale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMMISSIONE PLENARIA

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Calabria (rel.: on. Osvaldo Napoli)

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 9.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 20,10 alle ore 20,50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMMISSIONE PLENARIA

Esame testimoniale del maresciallo Giuseppe Quaresima

Esame testimoniale del maresciallo Francesco Rocco

Esame testimoniale del signor Erik Watten.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

144^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
MAGNALBÒ

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania

(Parere su ulteriori emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2020) Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli

(Parere su emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

(2213-B) ASCIUTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e istituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2444) BATTAGLIA. – *Interventi a favore della Scuola di cartapesta di Termini Imerese* (Parere alla 7^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore MALAN riferisce sul disegno di legge n. 2213-B, illustrando le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato in prima lettura e, non rilevando profili problematici di costituzionalità, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole.

Interviene il senatore VILLONE per dichiarare il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

Il relatore MALAN riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 2444 e propone di esprimere anche per quello un parere favorevole.

La Sottocommissione approva, a maggioranza, le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 15,20.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

233^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro per le politiche agricole e forestali Alemanno ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 8,55.

(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento alle modalità di copertura di una parte degli oneri indicati negli articoli 1 e 2 del provvedimento in titolo mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legge n. 282 del 2002, osserva che il suddetto articolo 5-bis ha comportato, con l'eccezione della lettera d) del comma 1, alcune modificazioni delle aliquote e degli importi minimi richiesti ai fini delle definizioni agevolate contenute nella legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per l'anno 2003). Nella relazione tecnica relativa all'articolo 5-bis è indicato che le modifiche non hanno mutato il quadro generale delle entrate derivanti dai provvedimenti di sanatoria, ma hanno consentito, con una certa ragionevolezza, di dare maggiori assicurazioni circa il raggiungimento del gettito stimato ed inserito nelle previsioni di bilancio (il saldo delle maggiori somme riportate ammontava a 1,2 milioni di euro per il 2003, 5,2 milioni per il 2004 e 6,5 milioni per il 2005). Eventuali maggiori somme incassate rispetto a quelle stimate in bilancio non possono essere distinte rispetto a quanto previsto dal provvedimento nella formulazione originaria e quanto intervenuto successivamente a se-

guito delle modifiche intervenute. In altri termini, è possibile, in teoria, raggiungere gli stessi obiettivi di gettito con un minore numero di adesioni a fronte di una maggiore entrata pro-capite o viceversa. Il solo elemento di novità nell'ambito dell'articolo 5-bis, introdotto con emendamento approvato al decreto legge n. 282 del 2002 in sede di conversione, rispetto al complesso dei provvedimenti già inseriti nella legge finanziaria per il 2003, è costituito dalla lettera d), che aggiunge alla finanziaria l'articolo 9-bis, relativo alla definizione dei ritardati od omessi versamenti. Tale nuovo provvedimento di sanatoria era stato valutato positivamente ai fini del gettito, ma prudenzialmente non era stato quantificato. In effetti, ciò che risulta attualmente è che per questa specifica voce di sanatoria risultano incassati 413,642 milioni di euro. Tale somma rappresenta, quindi, una maggiore entrata certa riferibile all'applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002 e sicuramente congrua rispetto agli oneri indicati dal provvedimento.

Il senatore MORANDO, dopo aver rilevato come tale chiarimento risponda solamente ad uno dei rilievi posti dal relatore, solleva alcune perplessità sull'impiego delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 282 del 2002, in quanto rileva che tale procedura sottrae al bilancio a legislazione vigente un volume di risorse significative sulle quali le leggi vigenti trovano, attualmente, copertura finanziaria. Pertanto, ritiene che le norme contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 1 siano prive di copertura finanziaria per importi, altresì, significativi.

Il senatore MICHELINI chiede chiarimenti sulla clausola di copertura del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le osservazioni già svolte dal relatore in merito all'opportunità di finalizzare l'incremento delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al comma 1, alle disposizioni contenute nei commi 3 e 4, nonché sull'esigenza di richiedere conferma al Governo in merito alla disponibilità dei limiti di impegno impiegati a parziale copertura del comma 1 dell'articolo 1. Non rileva, altresì, profili critici, dal punto di vista finanziario, sull'impiego dei limiti di impegno a partire dall'anno 2003, non ritenendo che, in questo caso, possano determinarsi effetti negativi sui saldi di finanza pubblica posto che la copertura degli stessi è prevista a valere su altri limiti di impegno già autorizzati a legislazione vigente.

Il sottosegretario VEGAS interviene, poi, per confermare la disponibilità di risorse a valere sui limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, la cui decorrenza sia a partire dall'anno 2003, richiamati nelle clausole di copertura di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in titolo.

Il senatore MORANDO osserva come le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 1 determinino, a parità di condizioni, un ampliamento della platea dei soggetti aventi titolo per fruire delle erogazioni del citato Fondo.

Il senatore GRILLOTTI rileva che le agevolazioni citate dal senatore Morando appaiono riferiti ad un tetto di spesa, per cui all'estensione della platea dei beneficiari dovrebbe corrispondere una riduzione dell'entità dei contributi, senza che si configurino maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore CADDEO osserva, al contrario, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, sembrano determinare effetti tali da richiedere l'introduzione di un'apposita clausola di copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea al proposito che, a prescindere dall'ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni indicate al comma 2 dell'articolo 1, l'elemento determinante ai fini della valutazione dei profili finanziari connessi al comma in questione è rappresentato dalla necessità di precisare se le erogazioni del Fondo sono determinabili entro un limite massimo di spesa, oppure se l'accesso dei beneficiari alle erogazioni del Fondo possa configurarsi come un diritto soggettivo. Al riguardo, posto che l'allargamento della platea avrebbe effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, chiede al Ministro se è stato già emanato, a sua firma, il decreto ministeriale che individua la misura dei benefici erogati dal Fondo.

Alle questioni testé sollevate dal Presidente, replica il ministro ALEMANNO dichiarando che non solo le dotazioni del Fondo sono configurabili come tetti di spesa, ma che, per l'anno in corso, non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che individua la misura dei benefici a carico del Fondo di solidarietà nazionale. Pertanto, rileva che dalle disposizioni del comma 2 non possono derivare oneri aggiuntivi rispetto alle risorse stanziare per il suddetto Fondo. Specifica, infine, che le norme di cui al citato comma 2 sono volte ad includere nelle misure risarcitorie per i danni provocati dalle calamità naturali, aree del Paese che per ragioni connessi alle attività svolte non hanno avuto accesso a tali benefici, pur avendo subito danni di notevole entità.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle dichiarazioni rese dal Ministro, propone di esplicitare nel parere una condizione che indichi espressamente come le disposizioni di cui al comma 2 debbano trovare comunque copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone, altresì, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta anche al fine di consentire al relatore di predisporre un parere che tenga conto dei chiarimenti emersi nel dibattito.

La Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

234ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro per le politiche agricole e forestali Alemanno, i sottosegretari per le politiche agricole e forestali Delfino e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(2364) CICOLANI ed altri – Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore GRILLOTTI riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, facendo presente che gli interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 2 e riferiti alla legge n. 979 del 1982, sono finanziati, nella formulazione originaria della legge, sia con risorse di parte corrente, limitatamente agli interventi di cui al Titolo VI, sia con risorse di conto capitale per i restanti interventi. Posto che il comma 2 dell'articolo 2 citato presenta, invece, una copertura finanziaria di conto capitale, occorre valutare la congruità del riferimento al finanziamento dei suddetti interventi che sembrano avere natura corrente.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole, nel presupposto che gli interventi indicati all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame abbiano natura di spese in conto capitale.

Il senatore MORANDO osserva la necessità di specificare in maniera non equivoca, nel comma 2 dell'articolo 2, che la suddetta copertura si riferisce esclusivamente a spese in conto capitale, e non anche a spese

di parte corrente. A tal fine, propone di precisare che dalla copertura stessa sono esplicitamente esclusi gli oneri di cui alle disposizioni del Titolo VI, che sono appunto di natura corrente.

Il senatore MICHELINI, con riferimento alla soluzione prospettata dal senatore Morando, sottolinea che essa, pur apprezzabile, non risolve il problema di fondo di possibili confusioni tra gli oneri di funzionamento e quelli di investimento, in quanto ci sono norme del provvedimento che prevedono interventi aventi comunque natura mista, per i quali non è possibile operare una cesura netta.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo l'osservazione del senatore Morando, propone allora di aggiungere la precisazione testé indicata, conferendo mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che il rifinanziamento degli interventi finalizzati alla difesa del mare, di cui al comma 2 dell'articolo 2 e già indicati nella legge 31 dicembre 1982, n. 979, escluda quelli indicati nel titolo VI della citata legge in quanto inerenti a spese di natura corrente.».

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando le questioni problematiche emerse nel dibattito e la conseguente proposta di parere illustrata dal Relatore nel corso della seduta precedente, invita la Sottocommissione ad esprimere le proprie considerazioni.

Il senatore MORANDO esprime avviso favorevole sulle condizioni proposte nel parere alla lettera *a*), relativamente al comma 1 dell'articolo 1. Riguardo alla condizione di riformulazione del comma 1 dell'articolo 1, lettera *c*) proposta alla successiva lettera *b*) del parere, ritiene che essa vada molto correttamente a sanare il precedente testo, assolutamente inaccettabile in quanto disponeva la copertura dei relativi oneri direttamente a valere su maggiori entrate del bilancio a legislazione vigente, contravvenendo espressamente a quanto indicato dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2002). Rileva, inoltre,

che l'aver citato tale norma nella condizione, consente di circoscrivere l'utilizzo delle maggiori entrate incassate (derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002) unicamente all'importo di 32 milioni di euro ivi indicato, escludendo la possibilità di ulteriori, scorretti utilizzi delle risorse ancora disponibili (pari a 413 milioni di euro), come la formulazione originaria poteva invece far ritenere.

Al di là della soluzione contingente, richiama però l'opportunità di una più approfondita riflessione di carattere generale sulla copertura degli oneri relativi ad eventi di carattere eccezionale attraverso le maggiori entrate: infatti, per le maggiori spese che si producono nel corso dell'esercizio la legge n. 468 del 1978 impone la copertura immediata, a parte le ulteriori azioni correttive introdotte con il decreto legge n. 194 del 2002 (cosiddetto «decreto taglia-spese»), mentre le maggiori entrate, che in condizioni normali dovrebbero appunto servire a compensare i nuovi o maggiori oneri imprevisi, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio, vengono invece sempre più spesso utilizzate per fronteggiare gli eventi di carattere eccezionale. Tuttavia, in tal modo, posto che negli ultimi tempi la frequenza di tali eventi (ad esempio in conseguenza di calamità naturali o fenomeni meteorologici avversi) è andata considerevolmente aumentando, il suddetto meccanismo di riequilibrio del bilancio ne risulta fortemente compromesso.

Per quanto concerne la condizione di cui alla lettera c) del parere proposto, rileva che essa mantiene invariata la previsione del comma 2 dell'articolo 1, che introduce una modifica di carattere strutturale rispetto alla legislazione vigente, suscettibile di ampliare eccessivamente la platea dei beneficiari delle provvidenze del provvedimento in esame. Infatti, ricorda che, in base alle modificazioni introdotte all'articolo 3 della legge n. 185 del 1992 dall'articolo 60, comma 10, della legge finanziaria del 2003, le provvidenze a favore degli agricoltori colpiti da calamità scattano solo per coloro i quali abbiano subito un danno superiore al 35 per cento della propria produzione lorda vendibile, calcolata computando sia la produzione vegetativa che zootecnica. Il comma 2 dell'articolo 1 esclude dal computo della produzione lorda vendibile la quota della produzione zootecnica, con il risultato di abbassare il valore soglia del danno ed estendere significativamente la platea dei potenziali beneficiari, a decorrere dall'anno 2003, rendendo così permanente tale modificazione. Al tempo stesso, sottolinea che la modifica introdotta nella legge finanziaria 2003, mirava proprio a limitare l'erogazione dei benefici e quindi a realizzare dei risparmi di spesa per la finanza pubblica, i cui effetti sono stati incorporati nei saldi finanziari a legislazione vigente. Se potrebbe ritenersi ammissibile una deroga alla suddetta impostazione per l'anno 2003, in considerazione appunto dell'emergenza determinata dalle eccezionali avversità atmosferiche, osserva che non sarebbe altrettanto giustificabile la modifica di carattere strutturale che, come risulta dall'attuale formulazione della norma, estende tale deroga a decorrere dall'anno 2003. Propone, quindi, di riformulare la stessa norma in modo da limitare la deroga al solo 2003, rinviando alla nuova legge finanziaria eventuali interventi di

tipo più duraturo. Questa condizione appare ancora più necessaria, considerato che il tetto di spesa alle erogazioni, fissato entro i limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale potrebbe da sola non essere sufficiente a garantire il contenimento della spesa, considerato che la stessa relazione tecnica, nell'aggiornamento presentato dal Governo, indica che dei 100 milioni di euro complessivamente disponibili sul Fondo, già la metà sono stati spesi. Per quanto concerne, infine, l'ultimo punto del parere (lettera *d*)), esprime la propria valutazione favorevole, trattandosi di una impostazione analoga a quella utilizzata per la lettera *b*).

Il sottosegretario DELFINO riconosce la correttezza delle osservazioni del senatore Morando in merito alla modifica di carattere permanente introdotta dal comma 2 dell'articolo 1. Tuttavia, fa presente che l'esclusione della produzione zootecnica dalla base di calcolo della produzione lorda vendibile danneggiata dagli eventi calamitosi, introdotta dalla legge finanziaria del 2003, è in realtà un'anomalia da cui sono derivate forti sperequazioni, e che gli stessi promotori della disposizione avevano più volte segnalato l'esigenza di una correzione, a cui il Governo ha dato risposta con tale norma. Ritiene, inoltre, che non vi siano effetti sui saldi finanziari derivanti dalla modifica strutturale proposta, in quanto i risparmi di spesa della norma introdotta dalla finanziaria non erano stati computati nei rispettivi saldi globali, proprio per il carattere anomalo della norma stessa.

Il senatore MICHELINI, con riferimento alle osservazioni del sottosegretario Delfino, osserva che l'equilibrio dei conti pubblici all'interno della legge finanziaria deve essere valutato in termini complessivi, con riferimento non soltanto al maggior gettito fiscale derivante da una singola norma, ma anche al minor gettito che questa determina sulle altre. Sottolinea, al riguardo, di aver effettuato alcune verifiche incrociate sulla base delle cifre risultanti dal Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, dall'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome nonché dal Documento di programmazione economico-finanziaria, da cui risulta come, mentre le spese correnti continuano a crescere, il complessivo assetto fiscale resta immutato.

Associandosi poi alle considerazioni del senatore Morando sul comma 2 dell'articolo 1, chiede di sapere quali specifici interventi siano previsti a favore degli agricoltori che abbiano riportato danni unicamente alla produzione zootecnica e non anche a quella vegetativa. Relativamente al tetto di spesa per le erogazioni introdotto alla lettera *c*) del parere proposto dal relatore, ritiene che esso sia poco efficace e che, per assicurare l'effettiva invarianza della spesa, potrebbe essere più opportuno stabilire dei limiti di spesa rispetto ai singoli interventi anziché rispetto al complesso delle norme, per cui preannuncia la propria astensione in sede di votazione.

Il presidente AZZOLLINI, in risposta alle osservazioni del senatore Morando, precisa che il richiamo esplicito, introdotto nel punto b) del parere proposto dal relatore, all'articolo 1, comma 4, della legge n. 468 del 1978, ha appunto lo scopo di circoscrivere espressamente l'utilizzo di una parte delle maggiori entrate del bilancio esclusivamente agli interventi per gli eventi eccezionali ivi richiamati. Ritiene, inoltre, condivisibile la proposta di inserire, al punto c) del parere, la condizione che la deroga alle modalità di calcolo della produzione lorda vendibile operi per il solo anno 2003; viceversa, osserva l'opportunità di mantenere la condizione che i benefici si possano erogare nel limite massimo delle risorse disponibili sul Fondo di solidarietà nazionale. Propone, dunque, di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «semestre 2003» vengano inserite le altre: «, ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4»;

b) che al comma 1 dell'articolo 1, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: «l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante utilizzo di quota parte delle ulteriori maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.»;

c) che al comma 2 dell'articolo 1 vengano premesse le seguenti parole: «Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185,» e che le parole: «a decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche», vengano sostituite dalle altre: «per le calamità naturali e per le avversità atmosferiche»;

d) che al comma 5 dell'articolo 2, dopo le parole: «mediante utilizzo» vengano inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289», nonché, dopo le parole «quota parte delle» venga inserita la seguente «ulteriori».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente, e si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, associandosi alle considerazioni del relatore, esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.100, 1.3, 2.1, 1.0.103, in quanto ritenuti suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Invece, in merito all'emendamento 1.0.2 formula avviso contrario sulla lettera c) del comma 3, in quanto la riallocazione delle risorse di altri stanziamenti sul nuovo Fondo per il risparmio idrico ed energetico potrebbe determinare squilibri rispetto ad autorizzazioni di spesa già definite e coperte, pur osservando che la norma

non configura, tuttavia, come segnalato dal relatore, una gestione fuori bilancio, ma piuttosto un fondo rotativo, come confermato dall'ultimo periodo della precedente lettera *b*). Al tempo stesso, formula avviso contrario anche sul comma 4 dello stesso emendamento 1.0.2, sottolineando che l'ulteriore estensione delle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti ai progetti del Ministero delle politiche agricole e forestali determinerebbe maggiori oneri, in relazione a risorse già impegnate per altre finalità.

Esprime, infine, avviso favorevole sui restanti emendamenti segnalando, in particolare, che l'emendamento 2.0.2 non comporta nuovi o maggiori oneri, rispetto alla legislazione vigente, esistendo già un apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali che interviene nella stessa materia delle estensioni anticipate dei mutui agrari, in applicazione dell'articolo 128 della legge n. 388 del 2000. Per garantire l'effettiva invarianza della spesa, ritiene comunque opportuno che, al comma 1, dopo le parole: «successive modificazioni», vengano inserite le altre: «ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato».

Il senatore GRILLOTTI, in merito all'emendamento 1.0.2, ricorda che l'articolo 70 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002) aveva lo scopo di estendere il finanziamento della Cassa depositi e prestiti, già previsto per le opere di carattere infrastrutturale, anche al costo del relativo progetto, precedentemente non considerato. Di conseguenza ritiene che l'ulteriore ampliamento disposto dal comma 4 sia non coerente con tale impostazione e suscettibile di creare aggravii di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore FERRARA, condividendo l'osservazione del senatore Grillotti, evidenzia che la norma di cui al comma 4 dell'emendamento 1.0.2 consentirebbe al Ministero delle politiche agricole e forestali, in aggiunta ai soggetti indicati dalla legislazione vigente, di controllare parte delle risorse della Cassa depositi e prestiti, per cui esprime avviso contrario.

I senatori MICHELINI e MORANDO chiedono chiarimenti sulla disposizione della lettera *a*) del comma 3, che sembra configurare una vera gestione fuori bilancio, che potrebbe richiedere un voto contrario sull'intero emendamento 1.0.2, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI, relativamente agli emendamenti 1.3 e 2.1, ritiene debba essere riproposta la medesima condizione formulata sulla parte corrispondente del testo, mentre propone un parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.102, in considerazione dei limitati effetti finanziari dello stesso. Con riferimento all'emendamento 1.0.2, precisa che non si tratta di una vera gestione fuori bilancio, ma piuttosto di una diversa finalizzazione di un fondo già esistente. Tuttavia, in considerazione delle osservazioni formulate nel dibattito, ritiene opportuno esprimere un parere contrario, senza richiamo al-

l'articolo 81 della Costituzione, sul complesso dell'emendamento, ad eccezione della lettera c) del comma 3 e del comma 4, sui quali propone, invece, un parere contrario ai sensi della suddetta norma costituzionale. Infine, sull'emendamento 2.0.2 oltre alla riformulazione proposta dal Governo, ritiene necessario sopprimere anche il comma 6, in quanto la deducibilità fiscale del compenso per l'estinzione anticipata dei prestiti agrari, ivi prevista a favore delle banche, appare priva di copertura finanziaria.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100 e 1.0.103, nonché parere contrario sull'emendamento 1.0.2 nonché parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla lettera c) del comma 3 e sul comma 4.

Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 2.0.2 per il quale il parere non ostativo è reso a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dopo le parole: «successive modificazioni», vengano inserite le altre: «ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato» e che venga soppresso l'ultimo periodo del comma 6.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Il ministro ALEMANNI, al termine dell'esame del provvedimento, esprime la propria soddisfazione per l'esito dello stesso, ringraziando la Commissione per la fattiva collaborazione.

Schema di regolamento recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri delle attività produttive (n. 259)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore FERRARA illustra lo schema di regolamento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica quantifica in circa 291.000 euro i maggiori oneri derivanti dall'istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri delle attività produttive: tale importo deriva interamente dalla creazione di 7 nuove figure di collaboratori dei Vice Ministri e dalla differenza tra le nuove, più alte retribuzioni ad essi spettanti e quelle attuali. L'articolo 1, comma 6, prevede che tale maggiore onere sia compensato rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario, segnalando altresì che, a seguito di pensionamenti nel frattempo intervenuti, dopo il 1° gennaio 2003 si sono resi disponibili 2 posti di dirigente di seconda fascia, e che ulteriori 4 si renderanno disponibili entro il 31 luglio 2003. Al fine di valutare l'effettiva invarianza

della spesa, occorre pertanto acquisire conferma che i suddetti posti di dirigente resi indisponibili si riferiscano a posizioni effettivamente coperte e non semplicemente ricomprese nelle piante organiche di diritto, in quanto il bilancio a legislazione vigente non assegna risorse finanziarie a posizioni di pianta organica non effettivamente occupate.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le considerazioni del relatore.

Il senatore MORANDO osserva che, oltre ai rilievi espressi dal relatore, le norme del provvedimento in titolo appaiono in palese contrasto con le disposizioni della legge finanziaria 2003 in materia di programmazione delle assunzioni del pubblico impiego, come infatti si evince dai dati indicati dalla relazione tecnica a proposito della correlazione ivi posta fra la copertura del provvedimento e le unità di personale andate in pensione nel corrente anno.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei rilievi emersi nel dibattito, propone di conferire un mandato al relatore a redigere osservazioni del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, nel presupposto che, al fine di assicurare l'efficacia del meccanismo di compensazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 6, gli incarichi di funzione dirigenziale resi indisponibili si riferiscano a posizioni ricomprese nelle piante organiche di fatto e non semplicemente in quelle di diritto, posto che il bilancio a legislazione vigente non assegna risorse finanziarie a posizioni di pianta organica non effettivamente occupate; e che l'istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri avvenga in ogni caso nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in tema di dotazioni organiche ed assunzioni di personale delle pubbliche amministrazioni.».

La Sottocommissione conviene.

(2020) Costituzione della «Fondazione lirico – sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente relatore AZZOLLINI rileva che si tratta dell'emendamento 2.1 al disegno di legge recante costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli.

Per quanto di competenza, segnala che occorrerebbe specificare la decorrenza dell'onere. Ove l'autorizzazione di spesa venisse disposta a decorrere dall'anno 2003, occorrerebbe acquisire la previa conferma che le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 29 del 2001, impiegate a copertura della nuova formulazione del medesimo comma indicata nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, non siano state già impegnate nell'esercizio in corso.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole a condizione di precisare la decorrenza dell'onere con riferimento all'anno 2004.

Su proposta del presidente relatore AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, pertanto, di esprimere il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 2.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 5-bis, dopo il primo periodo, vengano aggiunte le seguenti parole: "a decorrere dall'anno 2004".».

(1073) SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1095) BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1465) MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(Parere alla 1^a Commissione su nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana del 23 luglio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il nuovo testo unificato relativo ai disegni in titolo ed invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio avviso.

Il sottosegretario VEGAS esprime un avviso negativo sul testo in esame.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame per procedere ad un più esauriente approfondimento dei profili finanziari inerenti al provvedimento in titolo.

(2380) *Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il relatore Grillotti ha illustrato nella precedente seduta il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti ed invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio avviso sul testo.

Il sottosegretario VEGAS esprime il proprio avviso favorevole sul disegno di legge in esame soffermandosi, in particolare, sull'articolo 27, che reca le clausole di copertura finanziaria, in relazione alle quali, per quanto concerne gli oneri eccezionali correlati alle elezioni, rileva che non può che applicarsi un criterio analogo a quello previsto per le elezioni politiche ed amministrative, i cui oneri sono coperti da un Fondo di bilancio specifico, in conformità con la disciplina prevista dalla legislazione vigente.

Il senatore MORANDO, premesso che la clausola di copertura finanziaria delle elezioni dei COMITES con riferimento al bilancio, di cui all'articolo 27, comma 2, appare in palese violazione della normativa sulla contabilità, rileva tuttavia la difficoltà di individuare una copertura appropriata per un onere come quello in specie, che si manifesta ogni cinque anni, tra l'altro con una cadenza non regolare. In relazione allo stesso, la Commissione potrebbe esprimere un parere contrario senza riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Sottolinea, peraltro, l'esigenza di approfondire anche gli altri profili problematici evidenziati dal relatore, con riferimento, in particolare, agli articoli 5, comma 6 (sulla partecipazione di esperti alle sedute del Comitato degli italiani all'estero), 6, comma 1 (sugli incontri del Comitato dei presidenti), 12 (che conferisce efficacia sostanziale alla legge di bilancio a proposito del possibile coinvolgimento di esperti esterni nelle Commissioni di lavoro dei COMITES), 19 (che, a fronte di un tetto di spesa, non prevede un numero massimo di scrutatori per i seggi elettorali da istituire per le elezioni dei COMITES), 22 (perché prefigura la possibilità di comunicare agli elettori i risultati delle elezioni con ogni mezzo di informazione), e 23 (che sembra rendere obbligatoria la costituzione di Comitati non elettivi). In relazione alle suddette disposizioni la Commissione non può che esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CADDEO sottolinea come, oltre ai problemi di quantificazione degli oneri evidenziati nella nota del servizio del bilancio, si evincano evidenti profili di mancata copertura. Oltre ai problemi di merito evidenziati, dal punto di vista del metodo la presentazione di un siffatto provvedimento, corredato da una relazione tecnica inadeguata, costituisce una palese mancanza di rispetto per il Parlamento, che non viene posto in condizioni di svolgere una valutazione adeguata.

In relazione alle osservazioni emerse nel dibattito, il sottosegretario VEGAS rileva l'opportunità che il parere della Commissione sia espresso nel presupposto che non possono essere coperte attraverso il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine tutte le spese eventualmente eccedenti le previsioni degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, non inerenti alle spese elettorali, e che l'incremento degli stessi capitoli, non possa superare, per gli anni successivi al corrente bilancio triennale, in termini percentuali, il tasso di inflazione programmata.

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, il presidente AZZOLLINI rileva che, stante la complessità del provvedimento in esame e l'esigenza di assicurare la disciplina delle imminenti elezioni per il rinnovo dei COMITES, la Commissione potrebbe esprimere un parere contrario su alcune delle disposizioni evidenziate formulando, altresì, delle osservazioni per quanto attiene ai rimanenti profili, conferendo un mandato al relatore del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione del comma 1 dell'articolo 12, dell'articolo 19 e del comma 2 dell'articolo 27, sui quali il parere è contrario, tenuto conto, tuttavia, della difficoltà di individuare una clausola di copertura finanziaria più precisa, stante la cadenza temporale dell'onere, e preso atto che viene comunque disposta una più accurata definizione degli oneri, in rapporto alla legislazione vigente, attinenti, rispettivamente, alle spese ordinarie di funzionamento dei COMITES e a quelle eccezionali relative alla loro elezione. Il parere non ostativo sugli articoli 5, 6 e 22 è reso nel presupposto che, rispettivamente, gli oneri di cui al comma 6 dell'articolo 5 siano inclusi nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 10, che gli oneri connessi alla partecipazione dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui al comma 1 dell'articolo 6, siano ricompresi nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo e che gli oneri inerenti alla comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto, di cui al comma 2 dell'articolo 22, siano ricompresi nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 15. Il parere non ostativo è reso, comunque, nel presupposto che non possono essere coperte attraverso il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine tutte le spese eventualmente eccedenti le previsioni degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, non inerenti

alle spese elettorali, e che l'incremento degli stessi capitoli, non possa superare, per gli anni successivi al corrente bilancio triennale, in termini percentuali, il tasso di inflazione programmata.».

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

Il presidente AZZOLLINI invita quindi il sottosegretario Vegas ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario VEGAS esprime un avviso contrario sugli emendamenti evidenziati dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI, per esigenze di coerenza con il parere reso sul testo, rileva che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non può che essere reso sull'articolo 2.0.1 solo limitatamente all'ultimo periodo del comma 2, nonché sull'emendamento 23.2, mentre sulla proposta 27.1 la Commissione potrebbe esprimere un parere contrario senza riferimento alla suddetta norma costituzionale. Propone, pertanto, al riguardo, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «Esaminati, altresì, gli emendamenti trasmessi, la Commissione esprime parere non ostativo, ad eccezione della proposta 27.1, sulle quali il parere è contrario, nonché degli emendamenti 2.0.1 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 2) e 23.2, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Venerdì 1° agosto 2003, ore 9

Comunicazioni del Presidente.
